

VERBALE DI CDA N.18**SEDE LEGALE: ROCCA DEI RETTORI – PIAZZA CASTELLO – 82100 BENEVENTO
PARTITA IVA 01378640625 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO: 120.000 EURO**

ADUNANZA DEL GIORNO 18 DICEMBRE 2017

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 15:00, presso la sede operativa dell'ASEA, sita in Benevento, alla piazza Gramazio 3,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- Che in occasione dell'ultimo CdA, svoltosi in data 13.12.2017, si fissava per oggi 18.12.2017 ore 15:00, l'incontro con il personale dipendente per la formulazione degli auguri di Natale;
- Considerato che il CdA è presente nella sua interezza, così come il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;

UNANIME e, con l'occasione

stabilisce di procedere anche alla trattazione dei seguenti argomenti:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE N.17 DEL 13.12.2017;
2. DIGA DI CAMPOLATTARO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO;
3. SERVIZIO IMPIANTI TERMICI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO;
4. VARIE ED EVENTUALI.

partecipa alla seduta, nella qualità di segretario verbalizzante, il Resp. Amm. Dr. *Cesare Mucci*, su mandato del Presidente e su unanime consenso di tutti i Consiglieri di Amministrazione;

- ▶ Primo punto OdG: «LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE NUMERO 17 DEL 13.12.2017».

Il Presidente del C.d.A., nell'introdurre il primo punto all'OdG, dà lettura integrale del verbale della seduta n.17 del 13.12.2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- avuto integrale lettura del verbale di C.d.A. della seduta n. 17 del 13.12.2017;
- constatato che il verbale suddetto è stato redatto in conformità al dibattito che ne è scaturito;
- ritenuto poter procedere alla sua approvazione;

con voto unanime, espresso nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- ✓ di approvare il verbale della seduta n. 17 del 13 Dicembre 2017, atteso che lo stesso è stato redatto in conformità al dibattito e alla volontà dispositiva espressa in ogni singolo argomento trattato.

► Secondo punto OdG: DIGA DI CAMPOLATTARO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che, dà lettura della proposta redatta dal dott. Gianluca Maiorano, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

In particolare il Presidente ricorda agli adunati che l'Ente Provincia, con Delibera del Consiglio Provinciale n.50 del 09.12.2016, ha prorogato di un solo anno la Convenzione tra Provincia e Asea, già esistente e contraddistinta dal rep. N.2857;

Dopo aver richiamato e dato lettura della nota del 23.11.2015 prot.23857 della Direzione Generale per le Dighe - Roma, il Presidente si sofferma sul contenuto della stessa, con riferimento alla ivi riportata condizione ovvero alla dicitura: "si evitino soluzioni di continuità nella gestione dell'opera in vista della prossima scadenza del rapporto convenzionale comunicato".

Ciò premesso, il Presidente dà lettura integrale del predisposto schema di convenzione, che all'atto della sottoscrizione tra Provincia di Benevento e Asea azienda speciale, disciplinerà la gestione della Diga di Campolattaro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del Dr. Gianluca Maiorano;
- avuto lettura dello schema di convenzione predisposto per la gestione Diga di Campolattaro;
- ravvisata la necessità di procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti	N. 3
Voti favorevoli alla proposta:	N. 3

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione, esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- ✓ DI APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE. ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE, DA SOTTOPORRE ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER LA SUA APPROVAZIONE E CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE;
- ✓ DARE ATTO CHE L'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI CUI INNANZI, TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E ASEA, DISCIPLINERÀ LA GESTIONE DELLA DIGA DI CAMPOLATTARO;
- ✓ DICHIARARE SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CDA, CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE A NORMA DI LEGGE;

► **Terzo punto OdG:** SERVIZIO IMPIANTI TERMICI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO

L'argomento in trattazione è introdotto dal Presidente del C.d.A. che, dà lettura della proposta redatta dal Segretario Tecnico, dott. Giovanni Cacciano, che allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

A seguire, il Presidente dà lettura del predisposto Schema di Contratto di Servizio da sottoporre alla Provincia per la sottoscrizione con questa azienda speciale, riferito all'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e per la gestione del relativo catasto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti e richiamati i contenuti dell'allegata proposta, a firma del *Dr. Giovanni Cacciano*;
- avuto lettura integrale del predisposto Schema di Contratto di Servizio, da sottoscrivere tra Provincia di Benevento e Asea, per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e per la gestione del relativo catasto;
- ravvisata la necessità di procedere alla sua approvazione;
- procedutosi alla votazione, si ha il seguente esito:

Presenti e votanti N. 3

Voti favorevoli alla proposta: N. 3

Per effetto della eseguita votazione,

DELIBERA

per l'argomento in trattazione, esplicitato dall'allegata proposta, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- ✓ **DI APPROVARE LO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO, CHE ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "B" COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;**
- ✓ **DI TRASMETTERE L'APPROVATO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER LA CONSEGUENTE SOTTOSCRIZIONE;**
- ✓ **CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DELL'ART. 4 DLGS 267/2000 E SS.MM.II STANTE L'URGENZA.**

Varie ed eventuali:

1. Il Presidente dà lettura della comunicazione avente ad oggetto: "nota pec del 27.11.2017 – restituzione beni mobili aziendali" da trasmettere al già Presidente Asea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avuto lettura integrale della nota avente ad oggetto: "nota pec del 27.11.2017 – restituzione beni mobili aziendali";

Unanime

DELIBERA

- ✓ **DI CONDIVIDERE A FAR PROPRIA, LA NOTA DA TRASMETTERE, AUTORIZZANDO IL PREPOSTO UFFICIO AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI;**

2. Il Presidente dà lettura della seconda comunicazione avente ad oggetto: "nota pec del 27.11.2017 Progetto Step 2 Sport – Rendicontazione Somme – Provvedimenti" da trasmettere al già Presidente Asea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Avuto lettura integrale della nota avente ad oggetto: "nota pec del 27.11.2017 Progetto Step 2 Sport – Rendicontazione Somme – Provvedimenti"

Unanime

DELIBERA

- ✓ **DI CONDIVIDERE A FAR PROPRIA, LA NOTA DA TRASMETTERE, AUTORIZZANDO IL PREPOSTO UFFICIO AGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI;**

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Alle ore 16:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
Dott. Cesare Mucci



Il Presidente
Dott. Carlo Petriella



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: DIGA DI CAMPOLATTARO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO

Premesso che:

- a) In data 28.11.2013 veniva sottoscritta fra l'ASEA SpA e la Provincia di Benevento la Convenzione rep. N. 2857 regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro, con scadenza in data 31.12.2016;
- b) il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale ASEA in data 20.10.2016 approvava lo Schema di Convenzione *Gestione diga di Campolattaro*, della durata di 25 anni;
- c) Lo Schema di Convenzione, unitamente alla documentazione programmatica inerente il triennio 2016-2018, veniva formalmente trasmessa alla Provincia di Benevento tramite Pec il giorno 25.10.2016 prot.n. 3535.

Considerato che:

- d) l'Ente Provincia con Delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 09.12.2016 ha prorogato di un solo anno la Convenzione già esistente e contraddistinta dal rep. N. 2857.

Rilevato che:

- e) la gestione della diga deve avvenire senza soluzione di continuità;
- f) vi è la necessità della garanzia di una gestione pluriennale della diga per: completare gli invasi sperimentali, avviare l'esercizio ordinario e realizzare le opere di adduzione delle acque invasate.

Richiamata:

- g) la nota del 23.11.2015 prot. n. 23.857 della Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma che rilevava «la necessità che si evitino soluzioni di continuità nella gestione dell'opera» invitando pertanto il concessionario, l'ente provincia, a proseguire, con la dovuta stabilità, nell'assetto gestionale della diga;
- h) gli obiettivi di economicità ed efficacia propri della gestione aziendale.

Tutto ciò premesso, visto, rilevato e richiamato,

il dott. *Gianluca Maiorano*,

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione di approvare lo schema di Convenzione fra la Provincia di Benevento e l'Azienda Speciale ASEA la Gestione diga di Campolattaro.

PER L'EFFETTO

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei conseguenti atti.

Benevento li, 18 dicembre 2017

Gianluca Maiorano



PROVINCIA DI BENEVENTO – AZIENDA SPECIALE ASEA

CONVENZIONE

Prot...

REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L'AZIENDA

SPECIALE ASEA PER LA GESTIONE DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO IN

CAMPOLATTARO. LA GESTIONE RIGUARDA PRIORITARIAMENTE:

A. IL COMPLETAMENTO DEGLI INVASI SPERIMENTALI DELLA DIGA;

B. LA MESSA IN ESERCIZIO E LA CONNESSA GESTIONE DELLA DIGA;

C. L'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE INVASE;

D. IL SERVIZIO DI CUSTODIA, MONITORAGGIO, VIGILANZA, PULIZIA, PRESIDIO E

PICCOLA MANUTENZIONE DELL'INVASO.

TRA

la **PROVINCIA DI BENEVENTO**, qui rappresentata dal Presidente

Dott. Claudio Ricci, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 08.06.1958

domiciliato per la carica presso la suddetta Provincia avente sede in

piazza IV Novembre – codice fiscale n. 92002770623;

E

l'**Azienda Speciale ASEA**, (di seguito anche solo ASEA), con sede in

Benevento alla Rocca dei Rettori Piazza Castello, P.IVA n.

01378640625, in persona del Presidente del CDA e legale rappre-

sentante *Dott. Carlo Petriella*, nato a Circello (BN) il 30.09.1957 e re-

sidente in Circello (BN) alla Cda Pincere n.65, domiciliato presso la

sede dell'ASEA.

PREMESSO CHE:

- | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'Agencia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno ha eseguito in gestione diretta la diga di sbarramento sul fiume Tammaro in tenimento del comune di Campolattaro (BN), finalizzata alla realizzazione di un invaso artificiale della capacità utile di circa 110 milioni di mc. da destinare agli usi irrigui, potabili ed idroelettrici, in conformità del progetto speciale 29/20; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 3.4.1993 n.96 «Trasferimento del soppresso Dipartimento per gli interventi nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» e successivi, il Commissario «ad acta» per la liquidazione delle attività, su proposta della Regione interessata, individuava il Soggetto destinatario a cui trasferire le opere e le risorse economiche per il completamento; | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ la Provincia di Benevento, non essendo stata assunta alcuna iniziativa per il trasferimento dell'opera, ravvisava, ai sensi della delibera di C.P. n.65 del 25.5.1993 recante «Diga di Campolattaro. Iniziative della Provincia», l'opportunità di proporsi quale soggetto pubblico destinatario dell'opera e conseguentemente, nel pieno rispetto delle istanze istituzionali e degli strumenti programmatici adottati dagli enti locali sanniti, farsi promotrice della programmazione e dell'attuazione di tutti gli schemi di utilizzo e di gestione dell'opera, avendo come coordinate strategiche: <ul style="list-style-type: none"> a) il rispetto delle risorse ambientali e paesaggistiche; b) la sintonia con i documenti programmatici degli enti locali sanniti; | |
| | | |

c) Il massimo possibile vantaggio per lo sviluppo agricolo, industriale e civile del Sannio, ed ove ve ne fosse la possibilità tecnico-economica delle aree contermini della Regione;

d) L'individuazione degli interventi progettuali necessari per rendere fruibile l'opera ed i relativi costi, anche al fine del loro inserimento nei programmi di finanziamento dei fondi strutturali Nazionali ed Europei;

e) La successiva fase di realizzazione e gestione delle opere;

➤ in esecuzione della predetta deliberazione di C.P. n°65 del 25.05.1993, in data 20.02.1995, la Provincia di Benevento sottoscriveva con l'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (di seguito E.I.P.L.I.), un Protocollo d'Intesa con il quale la Provincia riteneva opportuno avvalersi della collaborazione dell'E.I.P.L.I. sia per quanto riguarda il completamento delle opere necessarie al funzionamento della diga, sia per quanto riguarda la formulazione dei programmi, la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate all'utilizzo plurimo delle acque disponibili e l'eventuale gestione;

➤ la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale, n. 1178 del 07.03.1995 individuava la Provincia di Benevento quale destinataria della diga di Campolattaro, con la collaborazione, per gli aspetti tecnici, dell'E.I.P.L.I. di Bari;

➤ ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 96/93, il Ministero dei Lavori Pubblici per il tramite del Commissario ad Acta emetteva il decreto n. 6.473 del 29.01.1997, pubblicato sul B.U.R.C. n.34 del 14/07/1997,

con il quale, ai fini del completamento dell'opera, la diga di Campolattaro, con le attività in esso comprese e con le opere realizzate, veniva trasferita alla Provincia di Benevento (cfr. art. 3);

➤ in data 20.10.1997 veniva sottoscritta tra la Provincia di Benevento e l'E.I.P.L.I. la convenzione regolante i rapporti tra i due Enti per il completamento e l'esercizio della diga sul fiume Tammaro e per l'attuazione degli schemi di utilizzazione delle acque invasate, successivamente prorogata con atto *Prot. n. 11595/SI del 15/10/2010*;

➤ in data 28.06.2013, con nota Prot. n. 4371, raccomandata A.R. anticipata via fax, la Provincia di Benevento comunicava all'E.I.P.L.I. di Bari la formale disdetta della convenzione sottoscritta in data 15/10/2010, *Prot. n. 10833*, ai sensi dell'art. 9 della medesima convenzione;

➤ la Provincia di Benevento, con delibera di C.P. n.48 del 28.07.2004, approvava lo statuto dell'Agenzia Sannita per l'Energia e per l'Ambiente «A.S.E.A.»;

➤ con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 del 13.02.2006, veniva approvato un nuovo statuto della «A.S.E.A.»;

➤ con atto del notaio Sangiuolo (Repertorio 54.327) del 06.06.2006 veniva costituita in Benevento «l'Agenzia Sannita per l'Energia e per l'Ambiente (ASEA)» per perseguire i seguenti obiettivi:

1. migliorare l'efficienza energetica e promuovere il risparmio energetico al fine di minimizzare il fabbisogno di energia, coinvolgendo i principali soggetti operanti nei settori dell'edilizia,

	dell'industria, dei servizi e dei trasporti - soprattutto pubblici -	
	locali;	
	2. sfruttare le fonti di energia rinnovabili e quelle non rinnovabili	
	che usino combustibili fossili a minor impatto ambientale,	
	nonché le risorse energetiche locali; ricercare le condizioni ot-	
	timali di approvvigionamento energetico del Sannio, contri-	
	buendo così allo sviluppo delle aree interne in armonia con gli	
	obiettivi dell'Unione Europea;	
	➤ la Provincia di Benevento, con delibera di Consiglio Provinciale	
	n.61 del 30.07.2007, approvava il nuovo statuto dell'Agencia San-	
	nita per l'Energia e l'Ambiente quale società per azioni «in house	
	providing» a partecipazione pubblica totalitaria. L'Assemblea	
	Straordinaria dei Soci del 28.11.2007 adottava il nuovo statuto del-	
	la «Agenzia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A.» con le se-	
	guenti ulteriori finalità:	
	1. elaborare e redigere piani di sviluppo energetico e ambientale	
	e piani energetici di tipo integrato a livello locale e i relativi	
	studi di fattibilità sotto i profili tecnici, economici, giuridici e fi-	
	nanziari;	
	2. favorire la creazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la gestione	
	di banche dati, centri di elaborazione dati, centri studi o ricer-	
	che di mercato nei predetti settori;	
	3. gestire le attività di verifica dell'effettivo stato di manutenzio-	
	ne e di esercizio degli impianti termici;	
	➤ la Provincia di Benevento, con deliberazione n. 21 dell'11.10.2013	

del Commissario Straordinario, approvava, con i poteri del Consiglio Provinciale, gli adeguamenti allo statuto dell'Agencia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A.. L'Assemblea Straordinaria dei Soci del 24.10.2013 adottava il nuovo statuto dell'Agencia Sannita per l'Energia e l'Ambiente S.p.A., come approvato dalla Provincia di Benevento con la richiamata deliberazione n.21 dell'11.10.2013, con le seguenti ulteriori finalità:

1. erogare servizi connessi alla gestione energetico-ambientale e tecnica degli invasi idrici;
2. gestire unitariamente la captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a fini energetici;
3. monitorare lo stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e di successiva emergenza idrica;

➤ in data 28.11.2013, rep. n° 2157, veniva sottoscritta fra la Provincia di Benevento e l'ASEA la Convenzione regolante i rapporti per le attività e servizi presso la diga di Campolattaro¹;

➤ in data 17.06.2014, con Delibera n. 17, il Commissario Straordinario della Provincia di Benevento, con i poteri del Consiglio Provinciale, approvava il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale ASEA, quale

¹ prorogata con Delibera C.P. n° 50 del 09.12.2016;

Ente pubblico economico, con le seguenti ulteriori finalità:

1. gestione tecnica ed economica del servizio idrico integrato.
2. svolgere servizi di tutela, di gestione e di valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali tra i quali si annovera la difesa del suolo, la difesa idrogeologica, la tutela e la valorizzazione delle acque, la tutela del patrimonio naturalistico, la tutela della fauna, la valorizzazione dei territori montani e collinari, la forestazione e la bonifica montana.

CONSIDERATO CHE

- l'ASEA, ente pubblico economico strumentale della Provincia di Benevento, ha per scopo, tra l'altro, quello di gestire unitariamente la captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, il loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché il loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e la loro utilizzazione a fini energetici;
- la Provincia di Benevento, ritiene coerente con le necessità di gestione, di programmazione e di sviluppo della diga di Campolattaro continuare ad avvalersi dell'ASEA, sia per quanto riguarda le attività connesse al completamento delle opere necessarie al funzionamento della struttura, sia per quanto concerne la progettazione e la realizzazione delle opere finalizzate all'utilizzo plurimo delle acque disponibili e la relativa gestione, nonché per le attività di custodia, presidio e monitoraggio dell'intero invaso, riservando

altresì la più ampia partecipazione dei Soggetti Pubblici del Sannio interessati direttamente e territorialmente all'intervento alla formulazione dell'intero programma di attuazione;

VISTO

- che, con nota n. 666/2006 del 27.4.2006 il RID ha autorizzato l'avvio degli invasi sperimentali;
- che, con successive note, l'Ufficio Tecnico per le dighe di Napoli (già RID) ha autorizzato il prosieguo degli invasi sperimentali, fino al raggiungimento della quota 374,00 m s.l.m. acconsentendo altresì, con nota n.0023623 del 26.11.2014, al successivo raggiungimento di quota 377,25 m s.l.m., livello di massima regolazione;
- che, la Regione Campania ha redatto nel giugno 2006, con il supporto della SOGESID (Conv. N° 3360 del 26/3/03), lo studio di fattibilità per l'utilizzo delle risorse idriche invasate nel bacino di Campolattaro prevedendone l'utilizzo per il comparto ambientale (rilascio del DMV) e per i comparti idropotabile, irriguo e industriale nelle aree immediatamente dominate dallo sbarramento;
- che, con nota n. 23.857 del 23.11.2015, la Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma rilevava «*la necessità che si evitino soluzioni di continuità nella gestione dell'opera*» invitando pertanto il concessionario, l'ente provincia, a proseguire, con la dovuta stabilità, nell'assetto gestionale della diga;
- che, con l'entrata in vigore del D.Lg.vo. n.50 del 18.04.2016, aggiornato con le rettifiche riportate nella G.U. n.164 del 15.07.2016,

è stato introdotto come 1° livello di progettazione il «progetto di fattibilità tecnico-economica». La nuova norma prevede un più approfondito studio già dal 1° livello di progettazione a tal punto che esso "(..) deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa";

- la Comunicazione del Settore Tecnico Servizio Infrastrutture della Provincia di Benevento, Prot. n. 0048077 del 10.06.2016, riguardante il fabbisogno finanziario 2016 delle «incombenze urgenti»;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASEA del **18 dicembre 2017** di approvazione dello schema di convenzione;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. del di approvazione dello schema di convenzione;

RTENUTO:

CHE, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, OCCORRE PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI FRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'ASEA.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO

FRA LE PARTI COME INNANZI RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) VALORE DELLE PREMESSE.

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto tutto quanto innanzi premesso e considerato.

ART. 2) OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

La Provincia di Benevento conferisce all'ASEA l'incarico di:

- a) curare le procedure tecniche ed amministrative necessarie per il

completamento della diga di Campolattaro;

b) predisporre un organico piano programmatico mirato ad individuare i fabbisogni e le finalità d'uso delle acque, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista della relativa realizzazione, nonché successivamente redigere i conseguenti progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere di adduzione primaria a partire dall'opera di presa dall'invaso di Campolattaro e delle successive adduttrici per il trasferimento della risorsa idrica ai manufatti di prelievo delle varie utenze, cercando con la Provincia le risorse finanziarie necessarie. In particolare, in riferimento a quanto previsto dal D.Lg.vo. n.50 del 18.04.2016, aggiornato con le rettifiche riportate nella G.U. n.164 del 15.07.2016, redigere quanto prima il 1° livello di progettazione generale della adduzione primaria dall'invaso di Campolattaro e delle adduttrici di collegamento idrico tra detta adduzione primaria e i manufatti terminali di consegna idrica alle utenze;

c) provvedere, ai fini del collaudo tecnico di cui al successivo punto d), alla redazione del Progetto di Gestione dell'Invaso e del Piano di Manutenzione (L. 214/2011, art. 43) il cui finanziamento è in capo all'Ente Finanziatore;

d) curare il prosieguo degli invasi sperimentali della diga fino alla emissione del certificato di collaudo tecnico ai sensi del D.P.R. n.1363/1959 e, successivamente, la gestione del «normale» esercizio della diga che avverrà sotto la vigilanza della Direzione dighe del M.I.T., compresa la gestione della rete idrica costituita

dall'opera di adduzione primaria e dalle adduttrici che si dipartiranno da quest'ultima fino alle varie utenze;

e) curare la fase di avvio e di esercizio della suddetta rete idrica stipulando apposite Convenzioni con i Gestori della distribuzione idrica agli utenti utilizzatori (Comuni, Consorzi di Bonifica, Enti o Società di Gestione);

f) curare le attività di manutenzione ordinaria della suddetta rete e dei relativi impianti tecnologici;

g) svolgere il servizio di custodia, presidio e monitoraggio dell'invaso di Campolattaro, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno;

h) eseguire come «soggetto attuatore» tutti gli interventi infrastrutturali necessari per il completamento, la messa in esercizio e l'utilizzazione delle acque dell'invaso di che trattasi, il cui finanziamento è in capo all'Ente Finanziatore.

Pertanto l'ASEA è tenuta ad:

1) assicurare il prosieguo degli invasi sperimentali della diga nonché successivamente gestirne il normale esercizio unitamente alle opere della rete costituita dalla adduzione primaria e da quelle di trasferimento dell'acqua da quest'ultima alle varie utenze.

2) Rispettare integralmente quanto prescritto:

✓ nel Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della diga sul fiume Tammaro (FCEM) approvato il 28.04.2006 ed aggiornato nel 2016 da ASEA²;

2 Il Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione descrive e disciplina tutte le attività di vigilanza e controllo (controlli, misurazioni, misure, monitoraggi) da effettuarsi, nonché la loro cadenza temporale. Facendo seguito alle richieste dell'Ufficio Dighe di Napoli, giusta verbale di visita del 15.07.2015 e lettera di trasmissione dell'U.T.D. di Napoli n. 14912 del 21.07.2015, l'ASEA ha redatto il nuovo Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione e lo ha trasmesso alla D.G. per le Dighe di Roma, all'U.T.D. di Napoli nonché alla Provincia di Benevento, in data 08.02.2016 (Prot. n. 361).

✓ nel Documento di protezione civile;

✓ nella specifica normativa in materia di dighe.

3) Redigere mensilmente i *bollettini delle osservazioni* così come previsto dall'art.19 del D.P.R. n. 1363 del 01.11.1959; semestralmente l'*asseverazione* ai sensi dell'articolo c) della Circolare ministeriale PCM/DSTN/2/22806 del 13.12.2005 e ogni altro atto o elaborato formalmente richiesto dell'Ufficio Tecnico per le Dighe e dalla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4) Assicurare tutti gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere e sugli impianti tecnologici della diga e dell'invaso, nonché per tutte le opere integrative derivanti da prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe.

5) Provvedere al completo recupero funzionale della Traversa di Tammarecchia, il cui finanziamento degli interventi di recupero è a capo dell'Ente Finanziatore.

6) Predisporre, in qualità di soggetto attuatore, la redazione dei progetti di utilizzazione della risorsa idrica nei vari settori (potabile, irriguo, industriale, energetico) ai vari livelli di affidamento tecnico, fino a quello esecutivo cantierabile, per quelle opere per le quali è stata ottenuta o risulta ottenibile la copertura finanziaria pubblica. Con particolare urgenza di quella occorrente alla progettazione della rete delle opere di adduzione primaria e secondaria fino all'utenza, compresi i relativi impianti lungo linea e, ove necessario, di impianto/i di potabilizzazione.

7) Predisporre, quale soggetto attuatore, la redazione dei progetti di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti tecnologici costituenti l'invaso e per tutte le opere integrative derivanti da prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe.

8) Operare, in qualità di soggetto attuatore, per ottenere eventuali modifiche della concessione di derivazione dell'acqua e connessi altri pareri, autorizzazioni, nullaosta ed ogni altro provvedimento, ivi compreso quelli per l'acquisizione di aree ed immobili anche mediante espropriazione.

9) Gestire, in qualità di soggetto attuatore, le fasi di appalto delle opere e di realizzazione delle stesse sino al collaudo finale.

10) Gestire il servizio di guardiana, custodia, vigilanza, pulizia, presidio e piccola manutenzione dell'invaso sperimentale di Campolattaro consistente in:

- sorveglianza dei vari accessi alle opere e tempestiva comunicazione dell'intrusione di persone non autorizzate;
- ricognizione periodica dell'opera, anche delle parti non strumentate, con segnalazione di fenomeni ritenuti dannosi per i successivi approfondimenti tecnici;
- supportare, su disposizione dei responsabili, la manovra degli organi di scarico, sia in condizioni normali che in fase di piena, con esecuzione di manovre manuali in caso di assenza di energia elettrica e di fuori servizio del gruppo elettrogeno, con interventi di riparazione immediata dei sistemi di manovra fuori uso;

- rilevare giornalmente i dati meteorologici ed altre misure che non richiedono l'intervento di tecnici specializzati;
- sorvegliare che gli estranei stiano a distanza di sicurezza dalla diga. Verificare l'ammissibilità di eventuali richieste saltuarie di attività da svolgere sulle sponde e/o sulle acque di invaso (pesca, navigazione, piccoli insediamenti, traffico in aree prossime ad allagamento, ecc...)
- avere sul posto idoneo personale in caso di accesso prolungato di estranei alla diga e all'area di invaso;
- effettuare le ordinarie manutenzioni delle opere, quali la pulizia dei piazzali e della viabilità interna, il decespugliamento dei paramenti e delle banchine, la pulizia delle cunette di scolo del paramento di valle e dei cunicoli;
- fornire attività di supporto ed assistenza manuale per il mantenimento dell'efficienza del sistema di monitoraggio della diga e delle sponde;
- pulizia del cunicolo di ispezione in fondazione, delle camere di manovra, degli organi di scarico e dei locali di guardiania.

11) Gestire il complesso degli impianti elettrici e di climatizzazione provvedendo a migliorarne l'efficienza energetica e funzionale.

12) Ripristinare la fruibilità del sentiero circumlacuale.

13) Promuovere e valorizzare il potenziale turistico dell'invaso (realizzazione di nuovi sentieri, utilizzo dell'invaso per pratiche sportive quali la pesca, il canottaggio, ecc.) in collaborazione con le associazioni e le aziende del territorio.

14) Tutelare e valorizzare dell'ambito naturalistico dell'invaso (Rete Natura 2000, Oasi naturalistica), in collaborazione con le associazioni ambientaliste.

Pertanto, l'ASEA nella qualità di «gestore» della diga di Campolattaro, è l'unico interlocutore con tutti gli Enti esterni preposti al controllo e verifica delle attività da svolgersi sulla Diga e dei correlati invasi sperimentali. Inoltre è l'unico interlocutore con tutti i soggetti titolati (Regione Campania, Ministero delle Infrastrutture, Autorità di Bacino) per l'attuazione degli schemi di utilizzazione delle acque invase.

L'ASEA al fine di assicurare le attività riportate nella presente convenzione è tenuta a:

- nominare l'*Ingegnere Responsabile* della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto e del suo *sostituto* ai sensi della L. n. 584/1994 e s.m.i. in possesso dei requisiti di legge e di comprovata e consolidata esperienza nel campo. L'ingegnere responsabile e suo sostituto dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nel FCEM della diga, del documento di protezione civile allegato e a tutti gli altri adempimenti prescritti in capo a tali figure dall'attuale normativa di settore in materia di dighe;
- assegnare alla gestione della diga di un *geometra* quotidianamente addetto all'invaso che dovrà prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in loco, in modo continuativo e dovrà essere reperibile per ogni eventuale e comprovata necessità;
- assegnare alla gestione della diga il *personale direttamente impegnato* per le attività di presidio, guardiania, monitoraggio tec

nico ed ambientale dell'invaso;

- individuare ed assegnare alla gestione della diga il *personale amministrativo e lo specifico personale tecnico*, ove necessario, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 3) IMPORTO DELLA CONVENZIONE

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente *art. 2*, la Provincia di Benevento riconosce all'ASEA quale ristoro per i costi sostenuti, l'importo complessivo annuo di Euro **453.923,00 (quattrocentocinquantatrénoventitré/00)** escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi del art.15 c.1 del DPR 633/1972 suscettibile di aggiornamento annuale pari al 75% dell'indice ISTAT, per tutte le attività innanzi indicate, quali succintamente di seguito elencate:

- a) il ristoro dei costi sostenuti dall'Azienda per spese del personale impegnato, tra cui un *Ingegnere Responsabile* e suo *sostituto ex L. 584/1994*, un *geometra addetto alla Gestione* oltre al *personale amministrativo e lo specifico personale tecnico specializzato* per la realizzazione di quanto previsto dal suddetto art. 2;
- b) le spese per la realizzazione di quanto previsto in tutti i punti (1-14) del predetto art. 2. Nello specifico per la realizzazione delle attività di cui ai punti 5-6-7-8, l'Ente Provincia, in relazione ai finanziamenti ottenuti mediante finanza derivata o fondi propri, concederà all'ASEA, con singoli atti di regolazione dei rapporti, l'intero finanziamento dovuto;
- c) il ristoro dei costi sostenuti dall'azienda per spese del *personale direttamente impegnato* per le attività di presidio, guardiana,

monitoraggio tecnico ed ambientale dell'invaso relativamente a quanto previsto dal punto 10 dell'art. 2. Detto personale è organizzato secondo il seguente schema:

- come minimo n. 13 lavoratori impegnati per almeno due turni a settimana.

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
Ore 08 - 14	2 OPERA-TORI	1 OPERA-TORI	1 OPERA-TORE				
Ore 14 - 20	1 OPERA-TORE						
Ore 20 - 08	1 OPERA-TORE						

- n. 2 lavoratori a settimana in reperibilità notturna e per emergenze;
- n. 2 lavoratori impegnato tutte le mattine, dal lunedì al sabato;
- un utilizzo di una percentuale di lavoratori svantaggiati nella misura minima del 25%.

La retribuzione sarà effettuata sulla base dei costi orari, desunti dal vigente contratto collettivo nazionale applicato dall'ASEA, per operai di II livello. La turnazione sarà effettuata a rotazione tra gli operai equiparando, nei limiti delle specifiche mansioni e funzionalmente alle esigenze aziendali, tutti i lavoratori nell'effettuazione di turni notturni e festivi. Nel ristoro sono ricompresi tutti gli oneri, spese e magisteri richiesti per l'esecuzione a regola d'arte del servizio, quali (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) pagamenti retribuzioni al personale utilizzato,

indennità di turnazioni, festivi, prefestivi, oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, rimborso spese di viaggio e/o spostamenti, ecc..

ART. 4) OBBLIGAZIONI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

La Provincia di Benevento, quale soggetto concessionario della diga di Campolattaro, in base alla presente Convenzione è tenuta a:

- provvedere al pagamento delle somme dovute secondo quanto esplicitato all'art. 3 della presente Convenzione e secondo le modalità espresse nel successivo articolo 8;

- trasferire all'ASEA, entro sei mesi dall'inizio della presente Convenzione, la titolarità:

1. *dell'impianto elettrico;*

2. *dell'impianto di climatizzazione;*

3. *dei contratti di telefonia;*

4. *dei contratti inerenti l'ascensore.*

- trasferire all'ASEA i finanziamenti ottenuti per la realizzazione di quanto previsto dai punti 5-6-7-8 dell'art. 2;

- trasmettere repentinamente ad ASEA ogni eventuale comunicazione con soggetti terzi circa la diga di Campolattaro.

ART. 5) VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

La Provincia di Benevento, quale concessionario della Diga di Campolattaro nonché Ente affidante, ha la più ampia facoltà di vigilanza e controllo su tutte le attività svolte dall'ASEA in attuazione della presente Convenzione, ed a tal fine potrà verificare in ogni momento

l'andamento delle procedure amministrative, lo sviluppo delle fasi di progettazione e la corretta gestione delle opere.

ART. 6) GESTIONE RISORSE UMANE E PERSONALE TECNICO.

L'ASEA, per l'espletamento dei compiti assegnati con la presente convenzione, impegnerà idonee professionalità, in possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa vigente per ciascun ruolo da ricoprire, in misura proporzionata alla necessità per le varie fasi di attività, ivi comprese quelle che ricopriranno le funzioni di responsabile del procedimento, responsabile tecnico, progettista (qualora necessario), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ingegnere responsabile e suo sostituto della sicurezza e dell'esercizio della diga ai sensi della L. 584/1994, geometra addetto alla gestione, topografi (ove necessari), geologi (ove necessari) nonché altro personale tecnico specializzato (ove necessario) e personale amministrativo di supporto.

L'ASEA individua nel Segretario tecnico, dott. Giovanni Cacciano, il responsabile della gestione e dell'organizzazione delle risorse umane presso l'invaso nonché responsabile unico del procedimento per l'attuazione ed esecuzione della presente convenzione. Il responsabile è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

In particolare è tenuto a comunicare, con specifico rapporto e con frequenza mensile, tutte le informazioni inerenti le prestazioni nel frattempo effettuate, le attività svolte, eventuali difficoltà riscontrate, ed ogni altra notizia e/o elemento ritenuto utile circa l'efficacia

e l'efficienza della gestione dei servizi in affido.

La sede di riferimento per le attività di competenza dell'ASEA è la sede operativa dell'azienda, attualmente ubicata in Benevento, alla via Pezzapiana snc.

ART. 7) APPALTO DEI LAVORI.

Tutti gli appalti per lavori, servizi e forniture, eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività conferite con la presente convenzione saranno espletati esclusivamente dall'ASEA, Soggetto Attuatore. Gli appalti verranno espletati in piena osservanza delle leggi nazionali e comunitarie vigenti al momento dell'attuazione delle relative procedure.

ART 8) PAGAMENTI.

Le somme dovute secondo quanto esplicitato all'art. 3 della presente Convenzione, saranno accreditate all'ASEA in rate mensili posticipate previa produzione di specifica fattura e acquisizione del DURC.

ART. 9) RESPONSABILITÀ DELL'ASEA.

Nell'espletamento dei compiti affidatigli, con la presente convenzione, l'ASEA agisce nell'ambito delle norme specifiche riguardanti la gestione delle dighe e del Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della diga sul fiume Tammaro (FCEM)

ART. 10) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

La diga di Campolattaro, la casa di guardia, gli annessi all'impianto, e le relative pertinenze sono da considerarsi luoghi di lavoro per il personale dell'ASEA ivi presente ed operante. In relazione a ciò l'ASEA riveste il ruolo di Datore di lavoro ai sensi del D.L.vo

n.81/2008 e s.m.i. La documentazione tecnica a suo tempo elaborata dalla Provincia di Benevento afferente il D.L.vo n.81/2008 ovvero: il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R); il Piano di Competenze e Responsabilità; il Registro della Sicurezza Antincendio sono stati successivamente aggiornati ed adeguati dall'ASEA in rispetto ed attuazione delle prescrizioni del D.L.vo n.81/2008 e s.m.i. L'ASEA provvederà al costante aggiornamento ed adeguamento di tale documentazione. Ai sensi del D.L.vo n.81/2008 e s.m.i il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (RSPP) ed il Medico Competente dell'ASEA operano anche nell'ambito della diga di Campolattaro, casa di guardia, annessi all'impianto e relative pertinenze. Sono in capo all'ASEA le relative procedure di informazione e formazione del proprio personale.

ART. 11) DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione ha durata decennale con decorrenza dall'01.01.2018 e termine al 31.12.2027.

ART. 12) DECADENZA DELLA CONVENZIONE.

La decadenza della convenzione può essere disposta nei seguenti casi:

- ✓ se l'ASEA si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente convenzione;
- ✓ se l'ASEA, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere e/o ritardare la realizzazione dell'intervento;

✓ se la Provincia di Benevento si rende gravemente inadempiente nell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al predetto art. 8.

ART. 13) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia, di natura tecnico-amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere, anche in corso d'opera in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione e di ogni atto integrativo che non si sia potuta definire in sede amministrativa, il foro competente è quello di Benevento, restando escluso il ricorso a collegi arbitrali.

Letto, approvato e sottoscritto

Benevento, lì

Il Presidente della Provincia di Benevento

Dott. Claudio Ricci _____

Il Presidente dell'Azienda Speciale ASEA

Dott. Carlo Petriella _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 DICEMBRE 2017

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: SERVIZIO IMPIANTI TERMICI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA PROVINCIA DI BENEVENTO.

Premesso:

- a) che, ai sensi dell'**art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991** recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", e di quanto ulteriormente disposto nella materia de qua, ex plurimis, **dal DPR n. 412 del 1993** (atto regolamentare recante "norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"), dal **Decreto legislativo n. 192 del 2005**, modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 311/2006, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dall'**art. 283 del D.lgs. 152/2006** e ss.mm.ii. ed infine dalla **D.G.R. (Regione Campania) n. 21 del 19/02/2007**, la Provincia di Benevento deve effettuare, anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica, e con onere a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione nonché l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ubicati nel territorio dei Comuni con popolazione non superiore a quarantamila abitanti;
- b) che, conseguentemente, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, la Provincia di Benevento, in qualità di Autorità Competente, affidava in concessione all'ASEA, ente strumentale in house della provincia medesima, per la durata di nove anni, la Funzione Pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- c) che, contestualmente, la Provincia di Benevento, per la gestione della predetta Funzione Pubblica, approvava lo specifico «**Contratto di Servizio**» costituito da:
1. ALLEGATO A «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l' A.S.E.A. S.P.A. per l'affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nella provincia di Benevento nel rispetto della l. 10/91, e s.m.i., dal d.lgs. 192/2005 integrato dal d.lgs. 311/2006».
 2. ALLEGATO B «Disciplinare Tecnico del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nella provincia di Benevento nel rispetto della l. 10/91, e s.m.i., dal d.lgs. 192/2005 integrato dal d.lgs. 311/2006».

Visto:

- d) che, con D.P.R. 74/2013 (GU n.149 del 27-6-2013), venivano dettate disposizioni attuative del D.lgs 192/2005, per il recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE su rendimento energetico dell'edilizia, introducendo novità in merito ai controlli di manutenzione ed efficienza degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- e) che, a seguito di ciò, la Regione Campania emanava specifica Circolare Applicativa (*Prot. 2013 – 0809614 del 26/11/2013*) con la quale confermava le disposizioni e le competenze della Provincia di Benevento circa la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio della Provincia di Benevento, ad eccezione della città capoluogo, quali stabilite con D.G.R. n.21/2007;
- f) che, quindi, la Provincia, con Delibera n. 19 del 02 luglio 2014 procedeva ad adeguare il Disciplinare Tecnico, allegato «B» del Contratto di Servizio, alle intervenute disposizioni normative.

Rilevato:

- g) che, il Contratto di Servizio di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, decorso in Marzo 2017, è in regime di proroga sino al 31 Dicembre 2017;
- h) che, il Disciplinare Tecnico, di cui all'ultimo aggiornamento con Delibera n. 19 del 02 luglio 2014, necessita di un ulteriore adeguamento al fine di:
1. *regolamentare il controllo di efficienza energetica degli impianti alimentati da «telerscaldamento/teleraffrescamento» (RCEE tipo 3);*
 2. *regolamentare il controllo di efficienza energetica degli impianti «cogenerativi» (RCEE tipo 4);*
 3. *ottimizzare le fasce di potenza degli impianti, razionalizzando le connesse procedure di aggiornamento anagrafico e trasmissione dei rispettivi RCEE;*
 4. *aggiornare, in coerenza con l'ottimizzazione e razionalizzazione di cui al suddetto punto 3), i «contributi impianti termici» di cui all'art. 21, lettera a) del Disciplinare medesimo;*
 5. *altresì adeguare, in coerenza con l'ottimizzazione e razionalizzazione di cui al suddetto punto 3), i «contributi attività ispettiva» di cui all'art. 21, lettera b) del Disciplinare medesimo all'indice ISTAT scaturito dalla variazione del costo della vita, a partire dal biennio ispettivo 2020.*

Letto:

- i) il Disegno di legge «norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici» di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 89 del 21/02/2017.

Considerato:

- j) che, la Provincia di Benevento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti, deve:
1. *effettuare i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, all'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;*
 2. *acquisire i dati necessari alla implementazione di un sistema informativo relativo agli impianti termici nonché procedere all'organizzazione ed al costante aggiornamento del sistema stesso.*
- k) che, ai fini di cui alla precedente lettera J), il territorio di competenza della Provincia di Benevento è costituito da tutti i comuni della provincia medesima ad eccezione di quelli con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- l) che, l'Azienda Speciale ASEA è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento destinato, tra l'altro, alla gestione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

Dato atto:

- m) della regolare esecuzione, da parte della Azienda Speciale ASEA, delle attività connesse alla gestione della Funzione Pubblica di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008.

Ritenuto:

- n) necessario, in prosecuzione ed aggiornamento di quanto approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, proporre un nuovo Contratto di Servizio regolante i rapporti tra Provincia di Benevento ed Azienda Speciale ASEA per la gestione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e per la gestione del relativo Catasto.

Specificato:

- o) che, lo «**Schema di Contratto di Servizio**» di cui all'anzidetta lettera n), è costituito:
1. **ALLEGATO A «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale ASEA per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto ».**

2. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della Provincia di Benevento».

Atteso

- p) che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto aziendale, compete al Direttore la redazione degli schemi dei contratti di servizio i quali, adottati in CdA, vengono trasmessi alla Provincia ai fini della loro conclusiva approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

Preso atto:

- q) che, la figura di *Direttore Generale* è attualmente vacante;
r) che, il *Segretario tecnico* è la figura apicale nel vigente organigramma aziendale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, RILEVATO, LETTO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO, RITENUTO, SPECIFICATO, ATTESO E PRESO ATTO,

il Segretario Tecnico, *Dott. Giovanni Cacciano*, propone al Consiglio di Amministrazione di

APPROVARE

LO «SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO» TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE COSTITUITO:


- A. **ALLEGATO A** «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale ASEA per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto ».
- B. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della Provincia di Benevento».

Per l'effetto

- di autorizzare il Presidente all'espletamento dei conseguenziali atti.

Benevento, lì, 18 Dicembre 2017

Il Segretario Tecnico
Dott. Giovanni Cacciano





PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Tecnico

*Allegato «A»
del Contratto di Servizio*

SCHEMA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARIE PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO NEL RISPETTO:

- ✓ della L. 10/91 e ss.mm.ii.;
- ✓ del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- ✓ del D.P.R. 551/99 e ss.mm.ii.;
- ✓ del D. lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
- ✓ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ del D. lgs. 311/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ della D.G.R. (Regione Campania) n. 21 DEL 19/02/2007;
- ✓ del Decreto (M.S.E) del 22/11/2012 (GU n.21 del 25/01/2013);
- ✓ del D.P.R. 74/2013;
- ✓ della L. n.90/2013;
- ✓ della Circolare della Regione Campania, Prot. 2013 – 0809614, del 26/11/2013.



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CANTIERE

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di _____ in Benevento, nella sede della Provincia

TRA

la PROVINCIA DI BENEVENTO, C.F. n. 9200277063, con sede in Benevento Piazza Castello - Rocca dei Rettori, rappresentata dal Presidente della Provincia, *Dott. Claudio Ricci*, nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

E

l'Azienda Speciale ASEA, con sede legale in Benevento, in Piazza Castello presso la Rocca dei Rettori. P.IVA n. 01378640625 - R.E.A. BN n° 115579, rappresentata dal Legale Rappresentante, *Dott. Carlo Petriello*, nato a _____ Circello (BN) il 30 Settembre 1957;

in presenza del Segretario Generale della Provincia, *Dott. Franco Ivarone*, autorizzato alla rogazione del presente atto «opelegis» e senza la presenza di testimoni cui le parti contraenti hanno concordemente dichiarato di rinunciare e che io Segretario Provinciale non reputo necessarie.

PREMESSO

- a) che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 10 del 1991 recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", e di quanto ulteriormente disposto nella materia de qua, ex plurimis, dal DPR n. 412 del 1993 (atto regolamentare recante "norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"), dal Decreto legislativo n. 192 del 2005, modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 311/2006, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dall'art. 283 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed infine dalla D.G.R. (Regione Campania) n. 21 del 19/02/2007, la Provincia di Benevento deve effettuare, anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica, e con onere a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione nonché l'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ubicati nel territorio dei Comuni con popolazione non superiore a quarantamila abitanti;
- b) che, conseguentemente, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, la Provincia di Benevento, in qualità di Autorità Competente, affidava in concessione all'ASEA, ente strumentale in house della provincia medesima, per la durata di nove anni, la Funzione Pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- c) che, contestualmente, la Provincia di Benevento, per la gestione della predetta Funzione Pubblica approvava lo specifico «Contratto di Servizio» costituito da:
 1. **ALLEGATO A** «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l' A.S.E.A. S.P.A. per l'affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nella provincia di Benevento nel rispetto della l. 10/91, e s.m.i., dal d.lgs. 192/2005 integrato dal d.lgs. 311/2006».
 2. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nella provincia di Benevento nel rispetto della l. 10/91, e s.m.i., dal d.lgs. 192/2005 integrato dal d.lgs. 311/2006».



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO.



VISTO

- d) che, con D.P.R. 74/2013 (GU n.149 del 27-6-2013), venivano dettate disposizioni attuative del D.lgs 192/2005, per il recepimento della Direttiva Europea 2002/91/CE su rendimento energetico dell'edilizia, introducendo novità in merito ai controlli di manutenzione ed efficienza degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- e) che, a seguito di ciò, la Regione Campania emanava specifica Circolare Applicativa (*Prot. 2013 – 0809614 del 26/11/2013*) con la quale confermava le disposizioni e le competenze della Provincia di Benevento circa la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio della Provincia di Benevento, ad eccezione della città capoluogo, quali stabilite con D.G.R. n.21/2007;
- f) che, quindi, la Provincia, con Delibera n. 19 del 02 luglio 2014 procedeva ad adeguare il Disciplinare Tecnico, allegato «B» del Contratto di Servizio, alle intervenute disposizioni normative.

RILEVATO

- g) che, il Contratto di Servizio di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, decorso in Marzo 2017, è in regime di proroga sino al 31 Dicembre 2017;
- h) che, il Disciplinare Tecnico, di cui all'ultimo aggiornamento con Delibera n. 19 del 02 luglio 2014, necessita di un ulteriore adeguamento al fine di:
 - 1. regolamentare il controllo di efficienza energetica degli impianti alimentati da «teleriscaldamento/teleraffrescamento» (RCEE tipo 3);
 - 2. regolamentare il controllo di efficienza energetica degli impianti «cogenerativi» (RCEE tipo 4);
 - 3. ottimizzare le fasce di potenza degli impianti, razionalizzando le connesse procedure di aggiornamento anagrafico e trasmissione dei rispettivi RCEE;
 - 4. aggiornare, in coerenza con l'ottimizzazione e razionalizzazione di cui al suddetto punto 3), i «contributi impianti termici» di cui all'art. 21, lettera a) del Disciplinare medesimo;
 - 5. altresì adeguare, in coerenza con l'ottimizzazione e razionalizzazione di cui al suddetto punto 3), i «contributi attività ispettiva» di cui all'art. 21, lettera b) del Disciplinare medesimo all'indice ISTAT scaturito dalla variazione del costo della vita, a partire dal biennio ispettivo 2020.

LETTO

- i) il Disegno di legge «*norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici*» di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 89 del 21/02/2017.

CONSIDERATO

- j) che, la Provincia di Benevento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi adeguata capacità organizzativa e specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti, deve:
 - 1. effettuare i controlli necessari ad accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, all'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
 - 2. acquisire i dati necessari alla implementazione di un sistema informativo relativo agli impianti termici nonché procedere all'organizzazione ed al costante aggiornamento del sistema stesso.



Provincia di Benevento

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO.



- k) che, ai fini di cui alla precedente lettera J), il territorio di competenza della Provincia di Benevento è costituito da tutti i comuni della provincia medesima ad eccezione di quelli con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- l) che, l'Azienda Speciale ASEA è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento destinato, tra l'altro, alla gestione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

ACCERATA

- m) la regolare esecuzione, da parte della Azienda Speciale ASEA, delle attività connesse alla gestione della Funzione Pubblica di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008.

RITENUTO

- n) necessario, in prosecuzione ed aggiornamento di quanto approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 27 Febbraio 2008, approvare un nuovo Schema di Contratto di Servizio regolante i rapporti tra Provincia di Benevento ed Azienda Speciale ASEA per la gestione della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e per la gestione del relativo Catasto.

SPECIFICATO

- a) che, lo «**Schema di Contratto di Servizio**» di cui all'anzidetta lettera n), è costituito:
 - 1. **ALLEGATO A** «Contratto di Servizio tra la Provincia di Benevento e l'azienda speciale ASEA per l'affidamento della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitarie per la gestione del relativo catasto ».
 - 2. **ALLEGATO B** «Disciplinare Tecnico recante i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari nel territorio di competenza della Provincia di Benevento».

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, RILEVATO, LETTO, CONSIDERATO, ACCERTATO, RITENUTO E SPECIFICATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Recepimento delle premesse

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto rappresentando le condizioni essenziali e preliminari per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni che seguono.

Articolo 2

Oggetto del contratto

- 1. Il servizio gestito ed erogato dall'Azienda Speciale ASEA è finalizzato:
 - a) ad assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio, nel controllo e nella manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, sul territorio di competenza della Provincia di Benevento;



Provincia di Benevento

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO.



b) ad acquisire i dati necessari alla implementazione di un sistema informativo relativo agli impianti termici nonché all'organizzazione ed al costante aggiornamento del sistema stesso.

2. Il dettaglio delle attività e delle funzioni connesse alla gestione ed all'erogazione del servizio di cui all'anzidetto comma 1) è regolato dallo specifico Disciplinare Tecnico, Allegato B del presente Contratto, in coerenza con:

- ✓ la L. 10/91 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.P.R. 551/99 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D. lgs. 311/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ la D.G.R. (Regione Campania) n. 21 DEL 19/02/2007;
- ✓ il Decreto (M.S.E) del 22/11/2012 (GU n.21 del 25/01/2013);
- ✓ il D.P.R. 74/2013;
- ✓ la L. n.90/2013;
- ✓ la Circolare della Regione Campania, Prot. 2013 – 0809614, del 26/11/2013.

Articolo 3

Obblighi delle parti

1. L'Azienda Speciale ASEA si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni ed attività oggetto del presente contratto con la massima diligenza, utilizzando proprio personale con provata esperienza nelle materie oggetto del contratto ed avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio di figure esterne specializzate, rimanendo, però essa stessa, esclusiva responsabile dell'operato di questi ultimi nei confronti della Provincia.
2. La Provincia si obbliga a fornire all'ASEA tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in proprio possesso relativa all'attività da svolgere. Inoltre si impegna a fornire tutta la documentazione ulteriore che dovesse pervenire nei propri uffici durante la fase di attuazione per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo 2.
3. L'Azienda Speciale ASEA è autorizzata, senza ulteriori formalità, al trattamento dei dati esclusivamente per l'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto.

Articolo 4

Diritto di esclusiva

1. I servizi e le attività di cui al precedente articolo 2, sono affidati dalla Provincia di Benevento all'Azienda Speciale ASEA, con diritto di esclusiva, in tutto il territorio di competenza dell'Ente Provincia.

Articolo 5

Durata e rinnovo del contratto

1. Il presente contratto di servizio ha durata di dieci anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e alla sua naturale scadenza lo stesso non verrà rinnovato tacitamente, ma previo atto formale delle parti.
2. Possono essere apportate alle previsioni del presente contratto di servizio, previo accordo tra le parti, le modifiche che si rendano necessarie soprattutto a seguito di interventi normativi, nazionali e regionali, che introducano una diversa disciplina del servizio affidato ad ASEA e tutte le innovazioni finalizzate ad accrescere i livelli di efficienza e di qualità del servizio erogato.

Articolo 6

Determinazione e consistenza

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1), del DPR 74/13, confermando quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.lgs 192/2005, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. In funzione di quanto stabilito dall'anzidetto comma 1), è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori o dei terzi responsabili degli impianti termici, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla



Provincia di Benevento

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO.



agenzia sannita energia ambiente

regione, ovvero dalle specifiche autorità competenti dalla stessa individuate, dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) secondo le tipologie di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economici del 10 febbraio 2014 e ss.mm.ii..

3. In coerenza con quanto stabilito dall'art.9, comma 9), del DPR 74/2013, l'Azienda Speciale ASEA provvederà ad eseguire le ispezioni sugli impianti termici presenti sul territorio di competenza della Provincia di Benevento a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.
4. Previa richiesta della Provincia di Benevento, ASEA trasmetterà l'elenco aggiornato degli impianti termici controllati e quelli di cui sia pervenuto il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica.

Articolo 7

Pagamenti

1. I costi connessi alla gestione ed all'implementazione delle attività di cui all'art.2, nonché delle funzioni ad esso correlati, in ottemperanza alle norme statali vigenti, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.
2. Con riferimento all'anzidetto comma 1, l'Azienda Speciale ASEA sarà direttamente remunerata dai responsabili degli impianti termici in conformità con i contributi economici di cui all'art. 21 del Disciplinare Tecnico, allegato «B» del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Provincia di Benevento.
3. I contributi economici di cui all'art. 21 del Disciplinare Tecnico, allegato «B» del presente contratto, saranno aggiornati, con cadenza quadriennale, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita, registrate nel periodo di validità del contratto.
4. Gli anzidetti contributi economici sono riscossi direttamente dall'Azienda Speciale ASEA.

Articolo 8

Sviluppo del servizio

1. L'Azienda Speciale ASEA cura il servizio oggetto del presente contratto nelle rispetto di quanto stabilito dalla normativa tecnica di riferimento nonché dallo specifico Disciplinare Tecnico, allegato «B» del presente contratto.

Articolo 9

Efficienza

1. L'Azienda Speciale ASEA si impegna a realizzare le attività previste dal presente contratto valutando, con cadenza biennale, insieme alla Provincia di Benevento, l'efficienza del servizio.

Articolo 10

Modalità generali di gestione del servizio

1. L'Azienda Speciale ASEA risponde direttamente, anche intervenendo nei giudizi ed assumendo, se richiesto, la gestione della lite, di tutti gli aspetti conseguenti alle attività che le sono affidate dalla Provincia di Benevento con il presente contratto, per i danni arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza delle attività descritte al precedente articolo 2 e degli eventi dannosi per la rottura accidentale di componenti o parti degli impianti oggetto del servizio.
2. I rapporti con i soggetti terzi e gli enti istituzionali, eventualmente interessati alla conoscenza dell'attività affidata all'Azienda Speciale ASEA con il presente contratto, saranno tenuti di concerto tra l'Azienda medesima e la Provincia di Benevento, ivi comprese le informative richieste dalle autorità amministrative e giurisdizionali.
3. Quanto affidato con il presente contratto, in particolare i servizi di cui all'articolo 2, è svolto dall'Azienda Speciale ASEA secondo le modalità tecniche descritte nel Disciplinare Tecnico, allegato «B» al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.



Articolo 11

Osservanza delle disposizioni di legge

1. Nella gestione del servizio l'ASEA dovrà osservare, e far osservare, le leggi vigenti con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza.
2. L'ASEA è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, e ad assicurare che le ispezioni siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato, in osservanza del D.L. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.
3. Le parti si impegnano:
 - a) a scambiarsi tutte le informazioni necessarie a favorire il corretto esercizio del presente contratto;
 - b) ad adottare, sotto la propria responsabilità e nel rispetto della normativa vigente in materia, tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni trattate.
4. L'ASEA si obbliga, alla scadenza del presente contratto, al rispetto di quanto al disposto dell'art.16 del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. relativo alla cessazione del trattamento.
5. Sarà preciso ed esplicito impegno dell'Azienda Speciale ASEA, assunto in proprio e per i soggetti che in suo nome e per suo conto forniranno le prestazioni oggetto del presente contratto, non divulgare dati o fatti inerenti il servizio svolto che potranno rendersi noti nel corso dell'esecuzione del presente contratto ed eseguire le attività nel più scrupoloso rispetto del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii..
6. Le leggi applicabili sull'argomento di quest'articolo che siano intervenute successivamente alla decorrenza iniziale di questo contratto sostituiscono automaticamente le disposizioni incompatibili dello stesso, escludendosi comunque che tale eventuale sostituzione possa comportare la nullità del presente contratto.
7. Con riferimento al precedente comma 6), qualora la sostituzione automatica di condizioni del contratto, in quanto incompatibili con disposizioni operative successivamente intervenute, comporti per una o entrambe le parti impedimenti aggiuntivi, imprevisti ed imprevedibili, le parti si obbligano a sostituire consensualmente tali incompatibilità con accordi giuridicamente validi ed equivalenti per quanto attiene al risultato economico e tecnico.

Articolo 12

Oneri a carico dell'Azienda Speciale ASEA

1. Oltre all'esecuzione, secondo diligenza e rispetto di quanto pattuito, delle attività di propria competenza di cui al presente contratto, saranno ad esclusivo carico dell'ASEA tutti gli oneri sociali ed assicurativi, nonché tutte le responsabilità derivanti dalle norme di cui alla legge 1369/60 e ss.mm.ii. e dalle normative collettive di lavoro per il proprio personale impiegato nelle attività oggetto del contratto.
2. L'Azienda Speciale ASEA manterrà manlevata la Provincia di Benevento da eventuali pretese da parte del personale dell'Azienda o di terzi impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 13

Controllo dell'attività

1. La Provincia di Benevento, in qualsiasi momento, potrà controllare, attraverso il Dirigente del Settore Tecnico, o suo delegato, in qualità di supervisore, che l'attività dell'Azienda Speciale ASEA venga svolta nel pieno rispetto delle condizioni fissate nel presente Contratto di Servizio.

Articolo 14

Inizio delle attività

1. L'inizio delle attività del presente contratto sarà concordato, verbalizzato e sottoscritto dalle parti.



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO E L'AZIENDA SPECIALE ASEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO CATASTO.



Articolo 15

Risoluzione

1. La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile, nei casi previsti all'art. 24 del Disciplinare Tecnico, nonché nei seguenti casi:

- a) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzioni infortuni;
- b) ritardo ingiustificato nell'esecuzione delle attività e/o delle prestazioni tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi del servizio che l'ente si propone;
- c) gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio.

Articolo 16

Cessione del contratto

1. È rigorosamente vietato la cessione del presente contratto a pena di nullità come stabilito dall'art. 18 della legge 19.03.90 n. 55 e ss.mm.ii. fatta salva una espressa volontà della Provincia ad acconsentire la cessione del contratto dopo gli opportuni controlli.

Articolo 17

Assicurazioni

1. L'ASEA dovrà stipulare adeguate polizze assicurative contro qualsiasi danno arrecato a terzi durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

Articolo 18

Controversie

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere per l'applicazione del presente contratto è competente il foro di Benevento.
2. In pendenza di giudizio, l'Azienda Speciale ASEA non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti in contratto.

Articolo 19

Registrazione

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico dell'Azienda Speciale ASEA.

Articolo 20

Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative ed altre disposizioni vigenti in materia.

Per la Provincia di Benevento
Il Presidente della Provincia
Dott. Claudio Ricci

Il Segretario Generale della
Provincia
Dott. Franco Nardone

Per l'ASEA
Il Legale Rappresentate
Dott. Carlo Petriella



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Tecnico

*Allegato «B»
del Contratto di Servizio*

FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

DISCIPLINARE TECNICO

RECANTE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- ✓ L. 10/91 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.P.R. 551/99 e ss.mm.ii.;
- ✓ D. lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ D. lgs. 311/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ D.G.R. (Regione Campania) n. 21 DEL 19/02/2007;
- ✓ Decreto (M.S.E) del 22/11/2012 (GU n.21 del 25/01/2013);
- ✓ D.P.R. 74/2013;
- ✓ L. n.90/2013;
- ✓ Circolare della Regione Campania, Prot. 2013 – 0809614, del 26/11/2013



DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Premessa

Le attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione sono svolte nel superiore interesse pubblico alla salubrità dell'aria ed alla sicurezza ambientale. Esse sono pertanto necessarie per assicurare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, al regolare esercizio e conduzione degli impianti nonché alla loro corretta installazione.

La Legge n. 10/91, nell'ambito delle «norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», stabiliva all'art. 31 comma 4 che «i Comuni con più di 40mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti».

In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dalla *Direttiva n. 2002/91/CE* sull'efficienza energetica degli edifici nella Comunità Europea.

La *Direttiva* è stata recepita a livello nazionale con il *Dlgs n. 192/2005* che ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni degli sistemi di climatizzazione invernale ed estiva nonché la manutenzione e l'esercizio degli stessi.

A livello regionale, la Regione Campania, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del *Dlgs n. 192/05* e nell'ambito dello stesso, ha recepito la *Direttiva 2002/91/CE* con *D.G.R. n. 21 del 19/01/07*. Nella stessa, tra l'altro, si:

1. INDIVIDUAVA, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E TECNICO-AMMINISTRATIVI, NEI COMUNI CON PIÙ DI 40.000 ABITANTI E NELLE PROVINCE, PER LA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO, GLI ORGANISMI COMPETENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELLA LEGGE 10/91, DPR 412/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
2. CONSENTIVA, ANALOGAMENTE, AI COMUNI E ALLE PROVINCE, CHE AVESSERO GIÀ ATTIVATO CON PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI TERMICI, AI SENSI DELL'ALLEGATO «L» DEL D. LGS. 192/05, L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE IN CORSO.

Nel mentre, la *Commissione Europea*, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, avviava una procedura di infrazione (2006/2378) nei confronti della Repubblica Italiana, con ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE per l'assenza nell'ordinamento italiano di un'adeguata disciplina sulle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva.

Con *D.P.R. 74/2013* sono stati conseguentemente ri-definiti ed integrati i CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI, PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, NONCHÉ I REQUISITI PROFESSIONALI E I CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER ASSICURARE LA QUALIFICAZIONE E L'INDIPENDENZA DEGLI ESPERTI E DEGLI ORGANISMI CUI AFFIDARE I COMPITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192.

In data 26/11/2013, la *Regione Campania*, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 10 DPR 74/2013, nel provvedere affinché venisse assicurata la coerenza dei propri provvedimenti con le nuove disposizioni, assunte come riferimento minimo inderogabile, ha emanato la *Circolare (Prot. 2013 - 0809614)* sull'applicazione del DPR 74/2013 con la quale ha precisato che «restano in vigore le disposizioni e le competenze già stabilite dalla Regione Campania con *D.G.R. n. 21/2007* in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici».



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



Di conseguenza, la *Provincia di Benevento*, quale Autorità Competente, provvede ad adeguare le proprie disposizioni IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI ALLE PREVISIONI DI CUI AL DPR 74/2013, ASSUMENDOLI COME RIFERIMENTO MINIMO INDEROGABILE (**ART. 10 COMMA 2 DPR 74/2013**).

Art. 2

Oggetto del Disciplinare Tecnico (DT)

La Provincia di Benevento quale autorità competente nell'ambito della propria autonomia, con il presente Disciplinare Tecnico:

- A. STABILISCE I CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.
- B. INDIVIDUA E CONFERMA NELL'AZIENDA SPECIALE ASEA IL GESTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, QUALE REGOLAMENTATA DAL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO;
- C. ORDINA L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO ED ISPEZIONE/VERIFICA TECNICO-DOCUMENTALE IN SITO SUGLI IMPIANTI DI CUI ALLA LETTERA «A».

Art. 3

Obblighi dell'ASEA

L'ASEA, quale Organismo Territoriale di Controllo, nel rispetto del presente Disciplinare Tecnico, svolge i propri compiti per:

- A. ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA NELL'ESERCIZIO, NEL CONTROLLO E NELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA;
- B. ACQUISIRE I DATI NECESSARI ALLA COSTITUZIONE, ALLA GESTIONE ED AL COSTANTE AGGIORNAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATIVO RELATIVO AGLI IMPIANTI TERMICI, STABILENDONE MODALITÀ, TERMINI E PROCEDURE.

Pertanto, l'ASEA, in funzione degli obiettivi di cui ai suddetti punti «A,B», in dettaglio:

1. ESEGUE L'ACCERTAMENTO E L'ANALISI DEI DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE) O DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO DI MANUTENZIONE PERVENUTI;
2. ESEGUE L'ACCERTAMENTO DOCUMENTALE E QUALORA NE RILEVI LA NECESSITÀ, SI ATTIVA, PRESSO I RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI AFFINCHÉ QUESTI ULTIMI PROCEDANO AGLI ADEGUAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N° 10, DEL DPR 412/93, DEL DPR N° 551/99 E DEL DPR 74/2013.
3. CENSISCE, SUL TERRITORIO DI COMPETENZA, GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, ISTITUENDO, GESTENDO ED AGGIORNANDO CONTINUAMENTE IL CATASTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI TERMICI (CATIT) DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DEL D.L.VO 192/05 E SS.MM.II.
4. PROMUOVE ED ORGANIZZA CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI.

SONO SOGGETTI AL PRESENTE DISCIPLINARE TUTTI GLI IMPIANTI TERMICI, INDIVIDUALI O CENTRALIZZATI, PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O ESTIVA DEGLI EDIFICI INSTALLATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, NONCHÉ TUTTI GLI IMPIANTI AD ESSI ASSIMILATI COSÌ COME DEFINITI NELL'ALLEGATO A DEL D.L.VO 192/05 E S.M.I. MODIFICATO DALL'ALLEGATO A DEL D.M. 22 NOVEMBRE 2012.

SONO ESCLUSI I CONTROLLI DIRETTI E SPECIFICI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, MA SONO COMPRESI I CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE ED IL RISPETTO DELLE



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



NORME CHE L'INSTALLATORE/MANUTENTORE, NELLE VARIE FASI APPLICATIVE RIFERITE ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, È OBBLIGATO A GARANTIRE PER LA SALVAGUARDIA E LA GARANZIA DELL'INCOLUMITÀ DEGLI UTENTI.

Art. 4

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare si intende per:

1. **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. **attestato di prestazione energetica (APE):** il documento redatto ed asseverato da un professionista abilitato è rilasciato per edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati all'art. 6 comma 6 della L.90/2013. L'APE contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
3. **autorità competente:** la Provincia di Benevento che, sulla base di specifiche disposizioni regionali, è titolare della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
4. **biomassa legnosa:** i materiali identificati nella Parte II, Sezione 4, Punto 1, lettere a), b), c), d), e) dell'Allegato X alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
5. **bollino seriale:** il «Bollino seriale» è un'etichetta autoadesiva apposta dal manutentore di fiducia dell'utente su ognuna delle tre copie costituenti il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione o di Efficienza Energetica (RCEE) quale è redatto al termine delle operazioni di controllo e/o manutenzione degli impianti di climatizzazione.
6. **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
7. **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
8. **certificazione energetica dell'edificio:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
9. **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
10. **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
11. **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.

ASEN
agenzia sannita energia ambiente

12. **consulenza energetica:** parere sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente;
13. **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
14. **dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione:** trasmissione, a cura del manutentore, nel rispetto dei termini fissati, del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) all'Organismo Territoriale di Controllo. Gli RCEE devono essere corredati del contributo economico previsto per la fascia di potenza cui l'impianto afferisce.
15. **edificio adibito ad uso pubblico:** è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
16. **edificio di proprietà pubblica:** è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
17. **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
18. **fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale:** è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
19. **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
20. **fonti energetiche rinnovabili:** sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;
21. **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
22. **impianto termico ai sensi dell'art. 2 della legge 90/2013:** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici:
 - a) *apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi se fissi sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.*
 - b) *Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo (Ministero delle Attività Produttive: lettera del 24/03/1998, Prot. n. 206312).*
23. **impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
24. **indice di prestazione energetica EP parziale:** esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
25. **indice di prestazione energetica EP:** esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
 26. **involucro edilizio:** è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
 27. **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati afferenti all'Organismo Territoriale di Controllo, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico;
 28. **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
 29. **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 30. **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza, la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
 31. **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
 32. **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
 33. **occupante:** è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
 34. **organismo territoriale di controllo:** organismo che esercita, per conto dell'autorità competente, la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
 35. **ponte termico:** è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);
 36. **ponte termico corretto:** è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;
 37. **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
 38. **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
 39. **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
 40. **proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
41. **rapporto di prova (RP):** documento, redatto su apposito pre-stampato, sul quale il tecnico ispettore riporta i risultati dell'ispezione eseguita;
 42. **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
 43. **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
 44. **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
 45. **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
 46. **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
 47. **SCOP:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
 48. **SEER:** coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
 49. **servizi energetici degli edifici:**
 - a) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - b) **produzione di acqua calda sanitaria:** fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 - c) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - d) **illuminazione:** fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
 50. **sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
 51. **sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- a) *prodotto dalla combustione;*
 - b) *ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);*
 - c) *contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;*
 - d) *contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;*
52. **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
 53. **superficie utile:** è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
 54. **temperatura dell'aria in un ambiente:** la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
 55. **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
 56. **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno.
 57. **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
 58. **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
 59. **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica e/o fisica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal titolare ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
 60. **trasmissione termica:** flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;
 61. **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
 62. **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
 63. **unità immobiliare residenziale e assimilata:** unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato);
 64. **Valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.



DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



Art. 5

Principi Generali

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto di climatizzazione, l'operatore che effettua tali operazioni provvederà a redigere e sottoscrivere un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) da rilasciare al responsabile dell'impianto.

L'originale del predetto rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 7 comma 5 del DPR 74/2013.

I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) dovranno pervenire all'ASEA nei tempi e nei modi stabiliti dalla stessa con provvedimento reso noto alla popolazione interessata, nel rispetto dell'art. 9 comma 7 del DPR 74/2013.

I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) devono essere completi dell'etichetta adesiva attestante il versamento del contributo (bollino seriale), del timbro e firma dell'operatore, controfirmati dal titolare, responsabile o amministratore, che ne conserverà una copia per ricevuta e presa visione.

L'ASEA, con cadenza biennale, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché all'Autorità Competente una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici dislocati sul proprio territorio, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto di climatizzazione e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega, di cui all'Art. 6 comma 1 del DPR 74/2013, non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 15 commi 5 e 6 del D.lgs 192/2005, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile, ai fini dell'art. 6 comma 3 del DPR 74/2013, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.

In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

Il terzo responsabile informa l'ASEA in caso:

- a) di delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) dell'eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) di decadenza di cui al di cui all'art. 6 comma 4 del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi;
- d) delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto, entro i due successivi giorni lavorativi.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.

Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Nel caso di impianti di climatizzazione con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

In relazione agli adempimenti previsti dal DPR 74/2013 rimangono vigenti le sanzioni:

- ✓ a carico del proprietario, del conduttore, dell'amministratore di condominio e del terzo responsabile, di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/05;
- ✓ a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, di cui all'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/05.

I responsabili degli impianti di climatizzazione hanno l'obbligo di consentire i controlli che l'ASEA, quale Gestore della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza, dispone sugli stessi secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/91, dall'Allegato L comma 16 del D.L.vo 192/05 e dall'art. 9 comma 9 del DPR 74/2013.

È VIETATO INSTALLARE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN MODO DIFFORME DAL D.M. 37/08 E S.M.I.

È VIETATO ESERCIRE GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI IN MODO DIFFORME DAL D.M. 37/08 E S.M.I.

È VIETATO ESERCIRE GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN TERMINI DIFFORMI DALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 10/91, DAL DPR 412/93, DAL DPR 551/99, DAL D. L.VO 192/05 E S.M.I. E DAL DPR 74/2013.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.

ASEN
agenzia sannita energia ambiente

dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto di climatizzazione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la cadenza contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente nonché alle periodicità e/o modalità concordate e stabilite tra il responsabile dell'impianto ed il tecnico manutentore mediante l'allegato 2 del presente Disciplinare Tecnico così come previsto all'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto di climatizzazione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori degli impianti di climatizzazione, abilitati ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) **QUALI SIANO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI CUI NECESSITA L'IMPIANTO DA LORO INSTALLATO O MANUTENUTO, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DELLE COSE;**
- b) **CON QUALE FREQUENZA LE OPERAZIONI DI CUI ALLA PREDETTA LETTERA a) VADANO EFFETTUATE.**

Gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, o per la preparazione di acqua calda sanitaria, devono essere muniti di un *Libretto di impianto per la climatizzazione*. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

I modelli dei libretti di impianto, di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013, e i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica.

I Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) prevedono una sezione, sotto forma di *check-list*, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

A. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

1. *il sottosistema di generazione come definito all'art. 4 del presente Disciplinare;*
2. *la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;*
3. *la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.*

B. Gli interventi di cui al precedente punto «A» sono effettuati secondo le tipologie dei rispettivi Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica come individuati dall'Allegato A del D.P.R. 74/2013.

C. I controlli di efficienza energetica di cui ai punti «A e B» devono essere inoltre realizzati:

4. *all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;*
5. *nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;*
6. *nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.*



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



D. Il successivo controllo deve essere effettuato, entro i termini previsti, a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al punto «C»;

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B di cui al D.P.R. 74/2013.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro **180 giorni solari** a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo Territoriale di Controllo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. 74/2013 sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del predetto decreto.

Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Art. 6

Personale addetto al servizio

L'ASEA si impegna ad erogare la funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare con personale idoneo.

L'ASEA comunicherà all'Autorità Competente i nominativi del personale volto all'espletamento della funzione di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari sul territorio di competenza, corredando la predetta comunicazione, con due foto tessera e con la copia della carta d'identità ovvero di altro documento di riconoscimento valido. Sarà altresì tempestivamente comunicata ogni sopraggiunta variazione in merito.

Art. 7

Programmazione delle visite ispettive

La Provincia di Benevento, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'art. 9 comma 9 del DPR 74/2013, stabilisce che le ispezioni siano programmate, su tutto il territorio di competenza, in base ai seguenti criteri e priorità:

- A. IMPIANTI PER CUI NON SIA PERVENUTO IL «RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA» O PER I QUALI, IN FASE DI ACCERTAMENTO, SIANO EMERSI ELEMENTI DI CRITICITÀ;
- B. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI O MACCHINE FRIGORIFERE CON ANZIANITÀ SUPERIORE A 15 ANNI;
- C. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE A 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI DUE ANNI**;



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- D. IMPIANTI DOTATI DI MACCHINE FRIGORIFERE CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE AI 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI QUATTRO ANNI**;
- E. IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A GAS CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE SUPERIORE A 100 KW E IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO CON POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE COMPRESA TRA 20 E 100 KW: ISPEZIONI SUL 100 PER CENTO DEGLI IMPIANTI, **ALMENO OGNI QUATTRO ANNI**;
- F. GLI IMPIANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 7, PER I QUALI DAI RAPPORTI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA RISULTI LA NON RICONDUCEBILITÀ A RENDIMENTI SUPERIORI A QUELLI FISSATI NELL'ALLEGATO B DEL D.P.R. 74/2013.

NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE PRIORITÀ E DELLE SOGLIE DI POTENZA DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 2 DEL DPR 74/2013, SONO SOGGETTI AD ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE TUTTI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA UBICATI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA COMPETE ALL'AZIENDA SPECIALE ASEA.

L'ASEA, ai sensi dell'art. 9 comma 10 del DPR 74/2013, predispone e trasmette, «con frequenza biennale», al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza.

Art.8

Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

L'ASEA si impegna affinché le operazioni di cui al precedente Art. 7 siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato in osservanza del D.L. n° 81 del 09/04/2008 che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione dell'evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITÀ

Art. 9

Campagna informativa e promozionale

L'ASEA, nell'assolvere quanto previsto all'art. 3 del presente Disciplinare, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini circa la funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione nel territorio di competenza della Provincia di Benevento.

Le campagne informative sono volte, prioritariamente, a rendere noto alle popolazioni interessate:

1. i criteri e le prescrizioni vigenti in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
2. le modalità, le procedure e i tempi di acquisizione dei dati necessari – Rapporto Tecnico di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) – per l'implementazione, la gestione e il costante aggiornamento del Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT);

L'articolazione della campagna informativa, concordata con l'Autorità Competente, potrà fare ricorso, tra l'altro, ai seguenti mezzi:

- MANIFESTI INFORMATIVI ISTITUZIONALI;
- BROCHURES E/O OPUSCOLI INFORMATIVI ;
- INSERZIONI SULLE PAGINE DELLA STAMPA LOCALE;
- BANNER E/O ANNUNCI SUI MAGGIORI PORTALI WEB LOCALI;
- CARTONCINI ESPLICATIVI INVIATI ALL'UTENZA;
- MESSAGGI PUBBLICITARI TRASMESSI SULLE EMITTENTI LOCALI (RADIO E TV).



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



Art. 10

Ufficio Relazioni con il Pubblico (*Front Office*)

L'ASEA, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, organizza e gestisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (*Front Office*) legato all'espletamento della Funzione oggetto del presente Disciplinare.

Art. 11

Rapporti con le associazioni di categoria

L'ASEA si adopererà a tenere costantemente informate le associazioni di categoria, quali le Associazioni dei Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori etc, sull'espletamento della funzione pubblica oggetto del presente Disciplinare.

Art. 12

Catasto Territoriale Impianti Termici (CaTIT) - Implementazione ed aggiornamento

L'ASEA, in attuazione dell'art 9 comma 3 del Dlgs 192/2005 e dell'art. 10 comma 4 del DPR 74/2013, predispone, gestisce e costantemente aggiorna il Catasto Territoriale degli Impianti Termici (*CaTIT*), favorendone l'interconnessione con quello relativo agli attestati di prestazione energetica.

Il *CaTIT* conterrà almeno le seguenti informazioni:

- A. ANAGRAFICA IMPIANTI TERMICI (*CODICE, INDIRIZZO, TIPO DI UTILIZZO, ANNO DI INSTALLAZIONE, ECC.*);
- B. ANAGRAFICA DEI PROPRIETARI E/O DEGLI OCCUPANTI, A QUALISASI TITOLO, L'IMMOBILE IN CUI È PRESENTE L'IMPIANTO (*NOMINATIVO, INDIRIZZO, ECC.*);
- C. ANAGRAFICA TERZI RESPONSABILI (*NOMINATIVO, INDIRIZZO, ECC.*);
- D. DATI TECNICI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE;
- E. DATI INERENTI I RAPPORTI TECNICI DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE O DI EFFICIENZA ENERGETICA;
- F. DATI INERENTI I RAPPORTI DI PROVA PRODOTTI NELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA.

Il *CaTIT* è gestito tramite apposito software in grado di elaborare tutte le informazioni inerenti la Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare nonché, nello specifico, l'organizzazione dell'attività ispettiva.

L'Autorità Competente ha accesso diretto al *CaTIT*.

L'aggiornamento del *CaTIT* avverrà anche con l'inserimento dei dati comunicati dai fornitori dei combustibili, che periodicamente dovranno inviare, così come previsto dall'articolo 17 del DPR 551/99, e dall'art. 10 comma 4 lett. a del DPR 74/2013 l'elenco aggiornato degli utenti gestiti nell'anno precedente.

L'implementazione ed il costante aggiornamento del *CaTIT* avverrà con l'inserimento dei dati riportati nei **RAPPORTI DI PROVA** redatti dagli ispettori, nelle dichiarazioni di «nuovi impianti o modifica delle anagrafiche esistenti» comunicate da parte dei Comuni della Provincia o saranno forniti da altri Enti presenti sul territorio. L'ASEA non è responsabile della veridicità dei dati trasmessi da terzi ma solo della rispondenza tra quelli raccolti e quelli archiviati.

È fatto assoluto divieto all'ASEA di divulgare o utilizzare, per fini diversi dallo svolgimento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare, i dati acquisiti al *CaTIT*.

L'ASEA è responsabile ed incaricata del trattamento dei dati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Alla scadenza del contratto di servizio di cui al presente il Catasto Territoriale Impianti Termici diverrà gratuitamente di proprietà dell'autorità competente.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



Art. 13

Dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione degli impianti di climatizzazione

La «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva è obbligatoria su tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento. Tale dichiarazione consta della trasmissione dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) all'Organismo Territoriale di Controllo, ASEA, nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure stabilite dall'Organismo medesimo in coerenza con il presente Disciplinare Tecnico.

In applicazione dell'art. 8 comma 5 del DPR 74/2013, la trasmissione dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) ad ASEA, da parte delle figure professionali in regola con i requisiti di cui all'art. 14 del presente D.T., avviene esclusivamente con strumenti informatici in coerenza con la piattaforma telematica approntata dall'ASEA medesima.

Art. 14

Procedure per la dichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica e manutenzione

Bollino seriale

La «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE», quale riportata all'art. 13, è **validamente eseguita se, e solo se, corredata di Bollino Seriale.**

Il «BOLLINO SERIALE» è un'etichetta autoadesiva costituita di tre esemplari, ciascuno dei quali differisce esclusivamente per la sua specifica destinazione: «UTENTE», «MANUTENTORE» e «ASEA».

Il «BOLLINO SERIALE», oltre al logo della Provincia di Benevento e dell'ASEA, esibisce i seguenti dati:

- 1) un codice a barra;
- 2) un codice alfanumerico identificativo dell'impianto di climatizzazione;
- 3) il contributo economico di cui alla Tabella «A» del Disciplinare Tecnico;
- 4) la «periodicità» di dichiarazione attribuita all'impianto di cui alla Tabella «A» del Disciplinare Tecnico;
- 5) la data di esecuzione del controllo.

AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL «BOLLINO SERIALE», LA DATA IN ESSO RIPORTATA, QUALE ANNOTATA DAL MANUTENTORE O DAL TERZO RESPONSABILE, DEVE COINCIDERE CON QUELLA ATTESTATA DAL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA.

I sottostanti punti «A,B,C,D» presentano il dettaglio delle procedure di «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE», le quali sono articolate per tipologia, alimentazione e classi di potenza degli impianti, nel rispetto dell'art. 10 comma 3, lett. C, del DPR 74/2013.

A. IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 Kw) ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SOLIDO NON RINNOVABILE, GAS METANO O GPL¹.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo di Efficienza Energetica di «TIPO 1».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» di cui all'Allegato «1» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» di cui alla Tabella «A».

¹ Rientrano nella suddetta categoria i generatori di calore a fiamma alimentati a gas metano o GPL che presentano caratteristiche costruttive comprovate dalla dichiarazione CE di conformità (garanzia della qualità della produzione) in cui il fabbricante dichiara che gli stessi sono rispondenti ai requisiti previsti dalla direttiva per apparecchi a gas combinati, ovvero omologati sia per la produzione di fluido termico che di acqua calda sanitaria, a cui è stata inibita volontariamente la funzione di riscaldamento.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



B. IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 12 Kw).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo di Efficienza Energetica di «TIPO 2».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁵ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» di cui all'Allegato «1» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» di cui alla Tabella «A».

C. IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO (POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 Kw).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo di Efficienza Energetica di «TIPO 3».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁶ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» di cui all'Allegato «1» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» di cui alla Tabella «A».

D. IMPIANTI COGENERATIVI (MICROGENERAZIONE $P_{el} < 50$ – UNITÀ COGENERATIVE $P_{el} \geq 50$).

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive, in triplice copia, uno specifico Rapporto Tecnico di Controllo di Efficienza Energetica di «TIPO 4».

- Una copia del Rapporto, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti⁷ di cui al comma 5 dell'articolo 7 del DPR 74/2013.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, resta in uso al manutentore.
- Una copia, corredata del corrispondente BOLLINO SERIALE, è trasmessa, esclusivamente dal manutentore o terzo responsabile, all'Organismo Territoriale di Controllo nel rispetto delle «PERIODICITÀ» di cui all'Allegato «1» e dei «CONTRIBUTI ECONOMICI» di cui alla Tabella «A».

- 1) LE «PERIODICITÀ» DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, NONCHÉ DI TRASMISSIONE DEI CONNESSI RAPPORTI (RCEE), SONO RIPORTATE DALL'ALLEGATO «1» DEL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO.
- 2) AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA TRASMISSIONE DI CUI ALL'ANZIDETTO PUNTO 1, OGNI SINGOLO RCEE DEVE ESSERE MUNITO DEL PERTINENTE BOLLINO SERIALE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CORRISPONDENTE CONTRIBUTO ECONOMICO, COSÌ COME STABILITO DALLA TABELLA «A» DEL PRESENTE DISCIPLINARE TECNICO.

Il «BOLLINO SERIALE» viene rilasciato dall'ASEA esclusivamente agli operatori del settore:

- ✓ in regola con i requisiti di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- ✓ in possesso del certificato di taratura in corso di validità UNI-10389/1;
- ✓ in regola con il certificato di abilitazione per installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi DPR 43/2012 e copia certificazione di iscrizione al Registro Operatori/aziende della C.C.I.A.A.;
- ✓ in regola con la certificazione attestante i requisiti per il «ruolo di terzo responsabile» per gli impianti con $P_{tf} > 350$ KW o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 ctg. OG 11 e/o OS 28.

Il preventivo rilascio alle ditte di installazione/manutenzione dei «BOLLINI SERIALI» destinati alla «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» degli impianti di climatizzazione avviene esclusivamente nei modi e nei termini stabiliti dall'Organismo Territoriale di Controllo.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



I manutentori, gli installatori o i terzi responsabili acquisiscono, per conto dei responsabili di impianto, anticipandone il costo, il Bollino seriale da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE).

La procedura di rilascio dei «BOLLINI SERIALI» ai «MANUTENTORI O TERZI RESPONSABILI» deve essere tracciato e chiaramente identificabile. A tal fine è vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di «BOLLINI SERIALI» tra operatori². Le «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» che presentassero discordanze in merito verranno invalidate.

LA PROCEDURA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI DI «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» TRAMITE BOLLETTINO POSTALE NON È AMMESSA.

- ❖ ASEA, CON PROVVEDIMENTO RESO NOTO ALLA POPOLAZIONE, STABILISCE, NEL RISPETTO DELLE PERIODICITÀ DI CUI ALL'ALLEGATO «1» DEL PRESENTE DISCIPLINARE, LA DATA DI SCADENZA ENTRO CUI I MANUTENTORI E/O I TERZI RESPONSABILI DEVONO CONSEGNARE E/O TRASMETTERE LE «DICHIARAZIONI DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.
- ❖ ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA, È COMUNQUE POSSIBILE REGOLARIZZARE LA MANCATA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA E MANUTENZIONE» DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, BENEFICIANDO DELLA RIDUZIONE DEL CORRELATO CONTRIBUTO APPLICABILE PER LA CONSEGUENTE «ISPEZIONE» QUALE PREVISTA DALL'ART.9 COMMA 9 LETTERA A DEL DPR 74/13.

LA REGOLARIZZAZIONE ANZIDETTA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS 472/1997, PUÒ ESSERE EFFETTUATA:

- a) DAL PRIMO AL QUATTORDICESIMO GIORNO SOLARE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE, VERSANDO AD ASEA LO 0,2%, PER OGNI GIORNO DI RITARDO, DEL PREVISTO CONTRIBUTO PER LA «ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE», SECONDO LA CATALOGAZIONE DI CUI ALLA TABELLA «B» DEL D.T. CONTESTUALMENTE, IL MANUTENTORE O IL TERZO RESPONSABILE CONSEGNA LA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE».
- b) DAL QUINDICESIMO AL TRENTESIMO GIORNO SOLARE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA, VERSANDO AD ASEA LA MISURA FISSA DEL 3% DEL PREVISTO CONTRIBUTO PER LA «ISPEZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE», SECONDO LA CATALOGAZIONE DI CUI ALLA TABELLA «B» DEL D.T. CONTESTUALMENTE, IL MANUTENTORE O IL TERZO RESPONSABILE CONSEGNA LA «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO E/O MANUTENZIONE».

Art. 15

Obblighi di preavviso all'utente

L'ASEA deve comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni in sito secondo le seguenti procedure:

- a) per mezzo di comunicazione scritta (*lettera prioritaria*) da far pervenire con almeno due settimane di anticipo rispetto alla data prevista per l'ispezione;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici di cui si dovrà mantenere traccia;
- c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e di cui si dovrà mantenere traccia.

L'ASEA ha l'obbligo di differire, su richiesta dell'utente, la data programmata per l'ispezione purché la predetta richiesta risulti pervenuta almeno tre giorni lavorativi antecedenti l'ispezione medesima. Sarà quindi calendarizzata una «seconda visita ispettiva» con le medesime procedure.

Il differimento della data di ispezione è possibile un'unica volta.

Laddove l'ispezione ri-programmata e comunicata con ulteriore avviso dovesse risultare ineseguibile per cause non imputabili all'ASEA (*diniego d'accesso e/o utente assente al momento della ispezione*), si procederà ad un successivo avviso di ispezione, contrassegnato con la dizione «secondo avviso», inviato tramite lettera raccomandata A./R. o Posta Elettronica Certificata (Pec), ove disponibile. La procedura di «secondo avviso»

² Laddove l'operatore è una ditta o un'azienda, si fa riferimento al rappresentante legale della medesima.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



comporta, per il Responsabile dell'impianto, il pagamento di un rimborso spese corrispondente al 30% (*trenta per cento*)³ del contributo economico connesso alla tipologia di impianto oggetto di ispezione, di cui alla tabella B del Disciplinare.

Quest'ultima procedura non prevede alcuna possibilità di rinvio e/o modifica.

ASEA, infine, valuterà la possibilità di un «terzo avviso» e, in caso di reiterata assenza o diniego di accesso, procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, informando contestualmente l'autorità giudiziaria.

Art. 16

Comunicazione delle ispezioni non effettuate per cause non imputabili all'ASEA

L'ASEA segnalerà ai Sindaci dei Comuni interessati le «utenze» presso le quali non è stato possibile eseguire le ispezioni programmate⁴.

La procedura di comunicazione al comune afferente l'immobile dell'utente dissenziente è volta ad accertare l'assenza di impianti pericolosi e/o non conformi che pregiudicherebbero la privata e pubblica incolumità. Conseguentemente verrà richiesto all'autorità comunale di emettere «provvedimenti contingibili e urgenti a carico degli utenti interessati» per permettere l'ispezione negata (*Art. n. 54 D.lgs 267/2000*).

L'ispezione è un obbligo di legge e il reiterato rifiuto a consentirne l'esecuzione comporta la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 del Codice Penale (*interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica*).

Art. 17

Esecuzione della funzione pubblica

L'ASEA si impegna ad eseguire le operazioni connesse alla funzione pubblica di cui al presente Disciplinare secondo le norme della buona tecnica e comunque a regola d'arte.

La Funzione verrà espletata nel rispetto delle norme e delle disposizioni tecniche vigenti in materia.

Le ispezioni sugli impianti di climatizzazione dovranno essere effettuate con procedure e modalità che ne assicurino l'obiettività e la trasparenza.

Il personale addetto dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti sull'esercizio della funzione pubblica regolata dal presente D.T.

Nel preservare altresì la riservatezza delle informazioni e dei dati connessi all'esercizio della funzione, il personale dovrà evitare ogni forma di comunicazione di carattere o di interesse commerciale.

Gli Ispettori dovranno esporre, bene in vista, il tesserino di riconoscimento fornito dall'ASEA.

Sarà cura dell'ASEA trasmettere l'elenco del personale operante nel servizio ispettivo all'autorità competente ogni qual volta intervengano cambiamenti nel personale.

L'ASEA, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché tutto il personale dedito all'esercizio della funzione pubblica di accertamento, ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione mantenga un contegno rigoroso e corretto nei confronti degli utenti, osservando condotte consone alla delicatezza della funzione, anche a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'autorità competente che, in ogni caso, si riserva di evidenziare comportamenti e situazioni difformi.

³ In caso di cifre decimali, si procede arrotondando per difetto al numero intero inferiore.

⁴ L'art. 9 comma 3 D.l.vo 192/05, obbliga i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 (*il proprietario, il conduttore, l'amministratore, di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità*) a comunicare entro 120 giorni dal controllo/manutenzione all'organismo territoriale di controllo sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



L'ASEA, rilevate situazioni e comportamenti anomali, procederà celermente, nel rispetto della legge e delle norme vigenti, ad assumere i provvedimenti del caso.

Art. 18

Strumentazione e apparecchiature

La prova del «rendimento di combustione» per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione (analizzatori di combustione) riportata nella norma UNI 10389-1, come prescritto dal:

- ✓ DPR 412/93 e ss.mm.ii.
- ✓ D. L.vo 192/05.
- ✓ D.L.vo 311/06.
- ✓ D.M. 26/06/2009.
- ✓ DPR 74/2013.

L'ispezione per il rendimento dei generatori di climatizzazione deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto nelle vigenti normative tecniche (UNI e CEI) riguardanti tutti gli impianti di climatizzazione soggetti alle disposizioni del presente disciplinare ed ogni altra norma ad esse riconducibile. La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta.

L'ASEA è responsabile dei difetti o del cattivo funzionamento delle apparecchiature in uso per l'espletamento della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare.

Sono a carico dell'ASEA le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione della Funzione Pubblica. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle ispezioni dovranno essere periodicamente sottoposte, a cura dell'ASEA, a taratura, eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione ed i certificati di taratura degli strumenti sono conservati e catalogati dall'ASEA e saranno dati in visione all'autorità competente qualora richiesti.

Art. 19

Operazioni ed attività di ispezione

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 del presente Disciplinare Tecnico, le ispezioni dovranno essere effettuate in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o da suo delegato. Nel corso dell'ispezione il personale incaricato ha libero accesso ai locali in cui sono ubicati gli impianti o componenti ad essi asserviti per la climatizzazione estiva ed invernale. Dette operazioni sono finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio, controllo, manutenzione ed efficienza energetica dell'impianto di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria nonché l'accertamento dei requisiti, certificazioni e/o abilitazioni degli operatori del settore con successiva comunicazione agli organi preposti in caso vengano rilevate inosservanze ed inadempienze alle norme in generale che regolamentano il settore.

DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI ISPETTIVE:

A. ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO-DOCUMENTALE:

1. dati caratteristici dell'impianto di climatizzazione (*data installazione, potenza, etc*);
2. «Libretto di impianto » (*o libretti di impianto e/o di centrale sino all'adozione dei modelli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 74/2013*) per gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria;
3. Corretta compilazione, tenuta ed aggiornamento del «libretto di impianto per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria» e dei rapporti di controllo/manutenzione e di efficienza energetica;
4. Visione della dichiarazione di conformità D.M. 37/08 e s.m.i. e degli allegati obbligatori;
5. Visione progetto impianto.
6. Pratiche e documentazione INAIL (ex ISPESL) e VV.FF.

B. CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'IMPIANTO

- EFFICIENZA ENERGETICA DEL GENERATORE



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



1. temperatura fumi °C;
2. temperatura ambiente °C;
3. O₂ (%);
4. CO₂ (%);
5. Bacharah (n.);
6. CO (%);
7. Perdita per calore sensibile (%);
8. Rendimento di combustione a potenza nominale (%)

- STIMA DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO RISPETTO AL FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DELL'EDIFICIO IN RIFERIMENTO AL PROGETTO DELL'IMPIANTO, SE DISPONIBILE.
 - CONSULENZA SUI POSSIBILI INTERVENTI ATTI A MIGLIORARE IL RENDIMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO IN MODO ECONOMICAMENTE CONVENIENTE.
 - VERIFICA DELLO STATO DELLE COIBENTAZIONI E DELLA FUNZIONALITÀ, SE PRESENTI, DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA DOVE PREVISTI.
- C. VERIFICA DELLO STATO DELLA CANNA FUMARIA (BUONA, MEDIOCRE, SCADENTE).
- D. VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO (POSITIVA O NEGATIVA).
- E. VERIFICA DEI SISTEMI DI AERAZIONE DEI LOCALI (POSITIVA O NEGATIVA) E CALCOLO DELLA DEPRESSIONE.
- F. VERIFICA DELLA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE DI REGOLAZIONE E CONTROLLO.
- G. PROVE DI TIRAGGIO CANNE FUMARIE (DEPRESSIONE IN PASCAL).
- H. RACCOMANDAZIONI CIRCA LE ISTRUZIONI D'USO DELL'APPARECCHIO.

Art. 20

Rapporto di Prova (RP)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale incaricato dell'ispezione redige, in duplice copia, il «Rapporto di Prova» che, ai sensi del D.lgs 192/05 e del D.P.R. 74/2013, è rispondente alla specifiche normative tecniche vigenti. Una copia è rilasciata al Responsabile dell'impianto (*proprietario, inquilino, conduttore, amministratore*).

L'RP, sottoscritto dall'ispettore e dal Responsabile dell'impianto o suo delegato, costituisce formale comunicazione delle eventuali prescrizioni impartite dall'Organismo Territoriale di Controllo.

Il Rapporto di Prova eventualmente non sottoscritto dal Responsabile dell'impianto sarà allo stesso formalmente notificato per mezzo di Raccomandata A/R corredata dei «bollettini di pagamento» connessi all'esecuzione dell'ispezione. L'invio tramite raccomandata A/R dell'R.P. comporta, per il Responsabile dell'impianto, il pagamento di un rimborso spese corrispondente al 15% (*quindici per cento*)⁵ del contributo economico, di cui alla Tabella B del Disciplinare, riferito alla tipologia di impianto oggetto di ispezione, attraverso il bollettino postale accluso alla missiva.

I Rapporti di Prova sono archiviati nella sede dell'ASEA e resteranno a disposizione dell'Autorità Competente per eventuali controlli.

Art. 21

«Contributi economici» a carico dei Responsabili degli impianti

L'Autorità Competente, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per la gestione e l'esercizio della Funzione Pubblica oggetto del presente Disciplinare e di tutte le attività ad essa connesse, stabilisce i «contributi economici» da corrispondere da parte dei Responsabili degli impianti di climatizzazione all'Organismo Territoriale di Controllo così come previsto dall'art. 10 comma 3 del D.P.R. 74/2013.

Le sezioni 1), 2), 3) e 4) delle seguenti Tabelle «A» e «B» definiscono l'ammontare dei singoli «contributi economici», articolati per fasce di potenza e tipologia impiantistica.

⁵ In caso di cifre decimali, si procede arrotondando per difetto al numero intero inferiore.



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



TABELLA A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DETERMINAZIONE, SU BASE ANNUA, DEI CONTRIBUTI ECONOMICI APPLICATI AGLI IMPIANTI PER I QUALI IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE) È TRASMESSO ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO (ASEA) NEI TERMINI PRESCRITTI

Sezione 1		IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessiva dell'impianto*		MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350	36,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00
* Potenza termica utile nominale			
Sezione 2		IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessiva dell'impianto*		MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350	36,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00
* Potenza termica utile nominale			
Sezione 3		IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA*	• MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW (impianti tradizionali) • SINO A 100 METRI QUADRI DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE		9,00
	• UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW (impianti tradizionali) • OLTRE I 100 METRI QUADRI DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE.		18,00
* Potenza termica utile nominale			
Sezione 4		IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA*	Con Sottosistema MINORE DI 50 KW		9,00
	Con Sottosistema UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW		18,00
	Con Sottosistema UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW		45,00
* Potenza elettrica nominale (Pel)			

TABELLA B

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI APPLICATI AGLI IMPIANTI TERMICI CHE, OGGETTO DI ISPEZIONE IN COERENZA CON CRITERI E LE PRIORITÀ DI CUI ALL'ART. 07, RISULTINO NON RISPONDENTI ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DISCIPLINARE.

Sezione 1		IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessiva dell'impianto*		MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	102,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	146,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350	234,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	304,00
<i>Ai generatori aggiuntivi non dichiarati è applicato il 50% del contributo afferente alla corrispondente fascia di potenza</i>			
* Potenza termica utile nominale			
Sezione 2		IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	CONTRIBUTO (Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessiva dell'impianto*		MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	102,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	146,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350	234,00
		UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	304,00
<i>Ai generatori aggiuntivi non dichiarati è applicato il 50% del contributo afferente alla corrispondente fascia di potenza</i>			
* Potenza termica utile nominale			



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO		CONTRIBUTO (Euro)
Sezione 3 FASCE DI POTENZA*	• MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW (impianti tradizionali) • SINO A 100 METRI QUADRI DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE	102
	• UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW (impianti tradizionali) • OLTRE I 100 METRI QUADRI DI SUPERFICIE UTILE RADIANTE.	146
* Potenza termica utile nominale		
IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI		CONTRIBUTO (Euro)
Sezione 4 FASCE DI POTENZA*	Con Sottosistema MINORE DI 50 KW	102
	Con Sottosistema UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	146
	Con Sottosistema UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	292
* Potenza elettrica nominale (PeI)		

I «CONTRIBUTI ECONOMICI» DI CUI ALLA SOPRARIPORTATA TABELLA «A» DOVRANNO ESSERE CORRISPOSTI DA PARTE DEI «RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE» CON LE MODALITÀ, I TEMPI E LE PROCEDURE DISPOSTE DALL'ASEA.

In caso di mancata corresponsione del contributo, nei termini e modi indicati, saranno attivate, da parte dell'ASEA, le procedure per il recupero coatto di quanto dovuto con spese a carico dell'utente.

L'attività di ispezione eseguita sugli impianti di climatizzazione asserviti ad immobili di proprietà della Provincia di Benevento, o da essa condotti, sarà svolta dall'ASEA a titolo gratuito.

Art. 22

Precisazioni ed Inidoneità

Al fine di ridurre al minimo possibili controversie, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, si precisa che:

- In caso di ispezione su unità immobiliari precedentemente condotte in locazione, in assenza del vecchio locatario, gli eventuali oneri per il periodo cui afferisce l'ispezione sono a carico del proprietario dell'immobile. Anche le responsabilità connesse ad inadeguate caratteristiche dell'impianto di climatizzazione prima della cessione in uso o locazione restano a carico del proprietario.
- In presenza di unità immobiliari in cui risulta l'esistenza di atti notarili che testimoniano il passaggio di proprietà dell'immobile ad altri proprietari subentrati in date successive al periodo di dichiarazione a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente subentrante.
- In presenza di unità immobiliari in cui risultano documenti atti a dimostrare l'inibizione della fornitura di energia elettrica all'impianto di climatizzazione per il periodo a cui si riferisce l'ispezione, la stessa verrà condotta, previo adeguamento dei dati anagrafici e tecnici, senza oneri a carico dell'utente.
- In presenza di unità immobiliari che presentino due o più generatori di calore e l'avviso di ispezione dovesse riguardare solo uno od alcuni di essi, l'ispezione sui generatori aggiuntivi viene comunque condotta e portata a termine, contestualmente a quella prevista con l'attribuzione in loco dei codici impianti aggiuntivi e dei relativi contributi.

Inidoneità di 1° livello

(anomalie e criticità documentali o lacune tecniche che non comportano una pericolosità incombente dell'impianto).

- Incompleta documentazione: dichiarazione di conformità e/o di rispondenza e dei relativi allegati obbligatori, libretto di climatizzazione, libretto di uso e manutenzione, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), certificato di prevenzione incendi, progetto di impianto di climatizzazione (no linea gas), Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica, incompleto o carente di dati essenziali per la definizione dell'impianto.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- Mancata trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica (RCEE), ovvero trasmissione incompleta o parziale.
- Mancata trasmissione della scheda identificativa dell'impianto, prevista nel libretto di climatizzazione, comprovante l'esecuzione delle attività funzionali a garantire l'aggiornamento del catasto termico.
- Mancata trasmissione della «dichiarazione di avvenuto controllo e/o manutenzione» redatta dal manutentore, entro il termine di scadenza, dimostrante il distacco del generatore di calore.
- Mancata definizione del periodo di manutenzione ordinaria di cui all'art.7, comma4), del DPR 74/13.
- Sistemi di termoregolazione, assenza di cronotermostati, teste termostatiche, contabilizzatori, sistemi di trattamento acqua di alimentazione impianto di climatizzazione, etc.
- Apparecchi in bagni o in locali diversi dalle camere da letto ma con la presenza di un letto;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali areati (con porte e/o finestre), con aperture di ventilazione sotto dimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione sottodimensionate;
- Rendimento di combustione inferiore al limite minimo previsto dal D.P.R. 74/2013;
- Stato della coibentazione scadente;
- Stato della canna fumaria scadente;
- Stato dei dispositivi di regolazione e controllo scollegato o inesistente;
- Impianto di adduzione del combustibile deteriorato, ma non di immediato pericolo;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole senza volantini, maniglia etc.;
- Valvola di sfogo in atmosfera della rampa gas non convogliata in atmosfera;
- Valvola o apparecchiature di intercettazione manuale combustibile mancanti, inadeguate o del tipo non ammesso;
- Mancanza della predisposizione per le analisi e i controlli dei fumi (ove prevista);
- Difficoltà dell'impianto di climatizzazione alla normativa di sicurezza, non provocanti situazioni di immediato pericolo;
- Locali Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW non conformi alle norme di sicurezza, ma senza presenza di materiale infiammabile e non provocanti situazioni di immediato pericolo.
- Installazione di caldaie a basamento alimentate con combustibili gassosi e/o liquidi installate in locali civili aventi potenza termica superiore a 35 kW.
- Inosservanza delle norme di salute e sicurezza dei luoghi e posti di lavoro ai sensi dell'art. 24 D.L. n° 81 del 09/04/2008.

L'INIDONEITÀ I LIVELLO ACCERTATA TRAMITE ISPEZIONE E RIPORTATA DAL R.P. DOVRÀ ESSERE ELIMINATA ENTRO 40 GIORNI SOLARI DAL SUO ACCERTAMENTO.

- A.** Entro 50 giorni dall'ispezione, il responsabile dell'impianto cui è stata riscontrata l'inidoneità di 1° livello dovrà trasmettere ad ASEA:
1. un **Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione e/o di Efficienza Energetica e/o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata da quali si evinca l'eliminazione delle anomalie tecniche riscontrate;**
 2. **l'attestazione di pagamento del contributo economico, di cui alla Tabella B del presente Disciplinare, corrispondente alla tipologia dell'impianto oggetto del riscontro, nella misura ridotta del 50%.**
- B.** In caso di inidoneità di 1° livello di tipo esclusivamente documentale⁶, il responsabile dell'impianto è dispensato dalla corresponsione del contributo economico di cui alla suddetta lettera A), se entro e non oltre 10 gg. feriali dalla data dell'ispezione viene prodotta e trasmessa all'ASEA la documentazione mancante.

⁶ L'assenza di uno dei seguenti documenti quali: dichiarazione di conformità e/o di rispondenza, libretto di climatizzazione impianti termici opportunamente compilato, progetto di impianto termico, RCEE riferito a manutenzioni dell'anno oggetto di ispezione, pratica INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), certificato di prevenzione incendi (CPI), libretto di uso e manutenzione, dichiarazione periodicità di manutenzione dell'impianto.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



Non rientrano nella casistica di cui all'anzidetta lettera B), le dichiarazioni riferite ad impianti di climatizzazione disattivati. Queste ultime sono tuttavia considerate valide se rispettano le seguenti condizioni:

1. sono consegnate entro i termini previsti per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
2. non riguardano periodicità antecedenti quella in corso.

TRASCORSI I 50 GG. DI CUI ALLA LETTERA A), O I 10 GG. FERIALE DI CUI ALLA LETTERA B), SENZA AVER PRODOTTO E TRASMESSO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEI RIPSETTIVI R.P., L'ASEA PROVVEDERÀ ALL'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'INVIO DELLA SECONDA ISPEZIONE CON ONERE A CARICO DELL'UTENTE.

IN SEDE DI «SECONDA ISPEZIONE», QUALORA VENGONO RISCOstrate LE STESSIE ANOMALIE RILEVATE IN SEDE DI PRIMA ISPEZIONE, VERRANNO CONCESSI 30 GIORNI ULTERIORI PER LA LORO ELIMINAZIONE.

C. Entro 40 giorni dalla seconda ispezione, il responsabile dell'impianto cui è stata riscontrata l'inidoneità di I° livello dovrà trasmettere ad ASEA:

1. un Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione e/o di Efficienza Energetica e/o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata da quali si evinca l'eliminazione delle anomalie tecniche riscontrate;
2. l'aggiuntiva attestazione di pagamento del contributo economico, di cui alla Tabella B del presente Disciplinare, corrispondente alla tipologia dell'impianto oggetto del riscontro.

QUALORA AD UNA SUCCESSIVA ISPEZIONE L'IMPIANTO RISULTASSE NUOVAMENTE NON IDONEO, L'ASEA, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D. LVO 192/05 E S.M.I., PROCEDERÀ NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO O DELL'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE ALL'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A 500 EURO E NON SUPERIORE A 3.000 EURO.

Inidoneità di II livello

Qualora l'impianto, ad una prima ispezione, risultasse non idoneo di II livello, l'ispettore provvederà a segnalarlo immediatamente all'utente sia verbalmente che riportando sul rapporto di prova la dicitura «**impianto potenzialmente pericoloso- se ne diffida l'uso**».

L'INIDONEITÀ II LIVELLO ACCERTATA TRAMITE ISPEZIONE E RIPORTATA DAL R.P. DOVRÀ ESSERE ELIMINATA ENTRO 40 GIORNI SOLARI DAL SUO ACCERTAMENTO.

D. Entro 50 giorni dall'ispezione, il responsabile dell'impianto cui è stata riscontrata l'inidoneità di II° livello dovrà trasmettere ad ASEA:

1. un Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione e/o di Efficienza Energetica e/o copia della dichiarazione di conformità emesso da impresa abilitata da quali si evinca l'eliminazione delle anomalie tecniche riscontrate;
2. l'attestazione di pagamento del contributo economico, di cui alla Tabella B del presente Disciplinare, corrispondente alla tipologia dell'impianto oggetto del riscontro.

Le inidoneità di II° livello sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:

- Fuga dall'impianto di alimentazione del combustibile percepibile con l'olfatto;
- Fuga dall'impianto di climatizzazione di gas refrigeranti;
- Apparecchi in autorimessa o in locali con pericolo d'incendio;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale dotato di elettroventilatore (estrattore) o cappa elettrica aspirante con apertura di ventilazione assenti;
- Apparecchi a gas di tipo B in locale con camino a legna o in locali comunicanti con presenza di camini a legna con aperture di ventilazione assenti;
- Prese libere sull'impianto del gas, all'interno del locale prive di tappo filettato con valvole con volantini, maniglia ecc.;



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



- Presenza di riflusso di fumi nell'ambiente, assenza di tiraggio canna fumaria;
- Apparecchi a gas di tipo B in locali adibiti a bagno o camera da letto;
- Apparecchi non collegati alla canna fumaria o per apparecchi di tipo B, con scarico a parete, con grave errato montaggio del terminale esterno;
- Palese e pericolosa non conformità dell'impianto di climatizzazione alla normativa di sicurezza;
- Impianti alimentati a GPL con il pavimento al di sotto del piano campagna e con prese di raccolta e di scarico acque presenti sullo stesso;
- Accertamento in fase seconda ispezione del mantenimento delle condizioni di non idoneità di uno solo degli elementi evidenziati nella ispezione precedente;
- Stato del tubo metallico flessibile di allacciamento all'apparecchio fortemente deteriorato;
- Dispositivo di intercettazione combustibile automatica mancante o scollegato (ove previsto);
- Centrali Termiche con potenza installata superiore a 35 kW ad uso non esclusivo e con presenza di materiale infiammabile.

Per gli interventi di maggiore entità, non contemplati nelle inidoneità di II livello sopraelencate ma riportati dai sottostanti punti 1) 2) e 3), i tempi stabiliti per la «messa a norma» sono di 110 gg. (centodieci giorni) solari a partire dalla data della ispezione. Sono altresì previsti 30 gg. (trenta giorni) solari aggiuntivi per la definizione della pratica e l'ottenimento/rilascio dei documenti da parte degli enti di controllo.

1. CANNE FUMARIE:

- costruzione ex novo di canne fumarie singole o collettive secondo il metodo previsto dalle norme UNI 9615-2;
- adeguamento di generatori murali esistenti con scarico diretto in atmosfera, alle norme UNI-CIG 7129/08, preesistenti alla data di entrata in vigore delle norme attuali;
- installazione di canne fumarie, singole, collettive e/o ramificate, per adeguamento di generatori di calore individuali, con scarico diretto in atmosfera, installati dopo dell'entrata in vigore del DPR 412/93;
- adeguamento canne fumarie, in applicazione della norma UNI 10485/00

2. ADEGUAMENTI CENTRALI TERMICHE:

- per adeguamenti si intendono tutte quelle attività ed operazioni atte a ricondurre gli impianti di climatizzazione, aventi potenzialità superiore a 35 kW, secondo le norme vigenti ed in particolar modo: legge 10/91 e DPR 412/93 ed DPR 551/99; CEI 64/2 IV ediz.; D.M.10/03/98; D.M. 12/04/96; D.M. 37/08; UNI 9615-2; D.M. 28/04/05 e tutte le altre norme che regolamentano l'installazione e la manutenzione di apparecchi predisposti per la climatizzazione degli ambienti;

3. ADEMPIMENTI LEGISLATIVI:

- attività propedeutiche necessarie per il rilascio di concessioni o progetti, autorizzazioni e/o esame progetto per il rilascio del libretto matricolare da parte dell' INAIL (ex ISPESL) per impianti superiori a 35 kW e per il certificato di prevenzione incendi, CPI, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco per impianti superiori a 116 kW;

Qualora l'impianto, superiore a 35 kW, all'atto dell'ispezione non riveli carenze tecniche bensì solo documentali secondo quelli che sono gli obblighi da soddisfare presso gli organi di controllo (INAIL ex ISPESL e Vigili del Fuoco) saranno concessi 60 gg. (sessanta giorni) solari dalla data dell'ispezione.

In riferimento all'art. 8 comma 7 i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, (effettuati dal manutentore) siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato B del DPR 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, una ulteriore ispezione da parte dell'organismo di controllo, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte dell'anzidetto organismo.

Per gli interventi di maggiore entità (canne fumarie, adeguamenti centrali termiche, adempimenti legislativi) entro e non oltre i termini sopraelencati, il responsabile dell'impianto dovrà inviare all'ASEA apposito *Rapporto Tecnico di Controllo e di Manutenzione o di Efficienza Energetica*, o copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), redatto da un'impresa abilitata, attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto nelle condizioni di



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



legge, unitamente a copia dell'attestazione di pagamento del contributo economico corrispondente come stabilito dal presente Disciplinare.

In tutti i casi di trasformazione, ampliamento o adeguamento parziale o totale dell'impianto di climatizzazione dovrà essere inoltre fornita copia della dichiarazione di conformità, completa degli allegati obbligatori, (progetto di impianto di climatizzazione dove previsto dalla normativa vigente), prodotta dall'impresa che ha eseguito i lavori.

In caso di mancata trasmissione della documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva eliminazione di tutte le inidoneità di II livello secondo la norma vigente, nei modi e termini prestabiliti, l'ASEA provvederà ad effettuare una seconda ispezione con onere a carico del Responsabile dell'impianto secondo il contributo economico corrispondente come stabilito dal presente Disciplinare.

Qualora vengano rilevate, durante la seconda ispezione, su un impianto di climatizzazione classificato come potenzialmente pericoloso, le stesse inidoneità, se pur parzialmente risolte ma che confermano la pericolosità all'impianto, l'ASEA provvederà a darne immediata comunicazione al Comune in cui è ubicato l'impianto per l'adozione degli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente.

QUALORA AD UNA SUCCESSIVA ED ULTIMA ISPEZIONE L'IMPIANTO RISULTASSE NUOVAMENTE NON IDONEO, L'ASEA, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DEL D. LVO 192/05 E S.M.I., PROCEDERÀ NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO O DELL'EVENTUALE TERZO RESPONSABILE ALL'IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A 500 EURO E NON SUPERIORE A 3.000 EURO.

ANALOGA PROCEDURA SANZIONATORIA SARÀ ADOTTATA PER IL REITERATO DINIEGO E/O ASSENZA SCATURITO DALLA MANCATA ISPEZIONE DOCUMENTATA CON L'INVIO DEL TERZO AVVISO DI CUI ALL'ART. 16.

Art. 23

Pagamenti e diffide

L'ASEA sarà remunerata direttamente dagli utenti secondo i contributi previsti dal presente Disciplinare. Sarà pertanto suo compito esclusivo stabilire le modalità e tempi di pagamento nonché effettuare il servizio di riscossione, anche per eventuali diffide e riscossioni coattive dei costi, in caso di inadempimento dell'utente, come da autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/12/2010 reg.1 foglio 143.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Controlli e penalità

L'Autorità Competente potrà effettuare tutte le verifiche che ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto e l'applicazione delle norme e delle procedure contenute nel presente Disciplinare Tecnico.

A tale scopo si precisa che per irregolare effettuazione di una ispezione si intende che la stessa risulti svolta, ad un successivo controllo, in maniera palesemente incompleta o non in linea con le norme tecniche di riferimento. Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno le seguenti penali:

1. Per l'irregolare effettuazione delle ispezioni l'autorità competente addebiterà all'ASEA una penale pari al doppio del contributo incassato dall'ASEA per quella ispezione. L'autorità competente si riserva comunque di rescindere il contratto in caso di reiterate e continue irregolarità sui controlli.
2. Per il grave mancato rispetto dei contenuti contrattuali l'autorità competente emetterà richiamo scritto dall'ASEA intimando il tempo perentorio per le ottemperanze previste.



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



3. Il mancato rispetto del tempo intimato per palese colpa dell'ASEA o il reiterato ripetersi della mancanze contestate darà il diritto all'autorità competente di effettuare la risoluzione del contratto con il recupero degli eventuali danni subiti.

Art. 25

Modifica disciplinare Tecnico e nuove disposizioni Legislative

Il presente Disciplinare potrà essere modificato in comune accordo tra l'Autorità Competente e l'Organismo Territoriale di Controllo, sia per gli adeguamenti alla normativa che regola il settore che per gli aggiornamenti dell'indice ISTAT scaturiti dalla variazione del costo della vita, nonché in quelle parti ritenute opportune al fine di migliorare l'esercizio della funzione anche in una logica di collaborazione con i cittadini interessati e gli operatori del settore.

Per tutto quanto non espressamente menzionato dal presente Disciplinare si fa riferimento alle normative tecniche ed amministrative vigenti in materia.

Art. 26

Impianti a combustibile solido rinnovabile

In attesa di specifici chiarimenti da parte delle Autorità Competenti, gli impianti termici alimentati con combustibile solido rinnovabile presenti sul Territorio di competenza della Provincia di Benevento sono sospesi dalla «DICHIARAZIONE DI AVVENUTO CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA»;

Laddove, a seguito dei suddetti chiarimenti, dovesse essere contemplata la possibilità e/o l'obbligo di «DICHIARARE L'AVVENUTO CONTROLLO E MANUTENZIONE» di questa tipologia di impianti e di sottoporli ad «ISPEZIONE», l'Organismo Territoriale di Controllo dovrà integrare, previa comunicazione all'Autorità Competente, il presente documento e, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabilire le modalità e le procedure di acquisizione delle DICHIARAZIONI DI CONTROLLO E/O MANUTENZIONE nonché delle connesse procedure per verificare l'EFFICIENZA di questo genere di impianti.

Art. 27

Norme di chiusura

L'adozione dei nuovi Libretti di Impianto per la climatizzazione estiva ed invernale (*denominato allegato I*) e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (*denominati allegati II – III – IV – V*) quali emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/02/2014 (G.U. n° 55 del 07/03/2014), è RESA obbligatoria a partire dal 15/10/2014 (D.M. 20/06/2014).

AI FINI DI UNIFORMARE E SEMPLIFICARE L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI CUI AL PRESENTE DISCIPLINARE, NONCHÉ PER PERMETTERE UNA GESTIONE OMOGENEA DEL CaTIT SI PRECISA E SI DISPONE QUANTO SEGUE:

- a) ALLE ATTIVITÀ ISPETTIVE RIFERITE AL BIENNIO 2016 E 2017 SARANNO APPLICATI I CONTRIBUTI ECONOMICI VIGENTI AL TEMPO DEI CONNESSI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
- b) LA TRASMISSIONE DEGLI RCEE PREVISTA A PARTIRE DAL BIENNIO 2018/19 È EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE CON PROCEDURA TELEMATICA DA PARTE DELLE FIGURE PROFESSIONALI ABILITATE AI SENSI DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA, NONCHÉ DEL PRESENTE DISCIPLINARE.



DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



ALLEGATO 1

CONTENUTI E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

PERIODICITÀ DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORE DI 10 KW E SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 KW

TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA IN KW [1]	ANNO CIVILE ENTRO IL QUALE SI DEVE SVOLGERE IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, A FAR DATA DAL PRECEDENTE, SECONDO LE MODALITÀ E LE PROCEDURE STABILITE DALL'ORGANISMO TERRITORIALE DI CONTROLLO IN COERENZE CON LE PRESCRIZIONE DEL PRESENTE D.T.
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P≤100 [2]	2°
		P >100	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P ≤100	- 4° dal controllo di «prima accensione» - 2° per gli altri successivi controlli
		P >100	2°
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12<P≤100	4°
		P >100	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P >12	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P >12	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P >10	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P _{el} <50 [3]	4°
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50	2°

NOTE:

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 P_{el} = Potenza elettrica nominale



Provincia di Benevento

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI NONCHÉ PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA.



ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
DPR 74/2013 ART. 7, COMMA 4, lett. a/b**

DATI ANAGRAFICI DITTA INCARICATA AL CONTROLLO E/O MANUTENZIONE:

Il /La sottoscritto/a Titolare/Ammin./Resp. Tecnico della Ditta
.....
..... con sede in Via n°
partita IVA/codice fiscale iscrizione C.C.I.A.A. di n° recapiti: tel/fax
..... cell..... e-mail/.....

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI:

- alla lettera "C" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;
- alla lettera "E" art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/08;

IN QUALITÀ DI:

manutentore dell'impianto termico dal .../.../.....al .../.../.....sito nel Comune di
c.a.p. via/c.da/piazza ecct n° costituito da generatore di calore :
Costruttore..... mod..... matr..... installato il .../.../.....

VISTI:

- la documentazione tecnica del progettista (se presente);
- i libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti dell'impianto termico, rilasciati dai fabbricanti;
- le norme tecniche applicabili (UNI e CEI);
- D.P.R 74/2013 art. 7 comma 4;

DICHIARA:

- 1) che le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, sono quelle indicate:
 - nel rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dall'art. 7 comma 2 del D. L. 192/05 e s.m.i. (Allegati F e G); ai modelli previsti dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 74/2013 (Allegati ,II, III, IV, V);
 - nell'elenco allegato alla presente dichiarazione appositamente redatto dal sottoscritto;
- 2) che le operazioni di controllo e manutenzioni di cui al punto 1), devono essere effettuate con le seguenti periodicità:
 - anno/i (in cifre)..... in lettere

La presente dichiarazione viene consegnata al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico ed allegata al libretto di impianto/climatizzazione unitamente ad:

- copia del certificato d'iscrizione valido della C.C.I.A.A. attestante i requisiti professionali di cui al D.M. 37/2008;
- copia del certificato di taratura analizzatore in corso di validità UNI 10389-1;
- certificato di abilitazione installazione e manutenzione apparecchi refrigeranti fissi DPR 43/2012 e copia certificazione di iscrizione al registro operatori/aziende della C.C.I.A.A.
- certificazione attestante i requisiti per il "ruolo di terzo responsabile" impianti termici con Ptf. > 350 kW o attestazione rilasciata ai sensi del DPR n° 207 del 05/10/2010 ctg. OG 11 e/o OS 28.

Luogo e data,.....

Il Manutentore
(timbro e firma)

Il Responsabile dell'Impianto Termico
(per presa visione/ricevuta)

Note: Qualora la presente scheda non venga compilata al momento della presa in carico della manutenzione, il manutentore è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al combinato disposto dell'art. 15 comma 6 del D.L. 192/2005 s.m.i. considerate vigenti dall'art. 11 del D.P.R. 74/2013.